CAMERA DEI DEPUTATI N. 707-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **FORTUNA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

nella seduta del 31 ottobre 1963

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Presentata alla Presidenza il 7 maggio 1965

PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI ! L'attuale ordinamento forense è tutt'ora, in gran parte, disciplinato dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dal regolamento emanato con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, però la materia è trattata anche in numerosissime altre norme (1).

Perdurando l'intreccio, talvolta contraddittorio, di tante disposizioni, naturale è apparsa, e da tempo, la necessità di coordinare e disciplinare tutta la materia *ex novo*, così come è, del resto, avvenuto per altre professioni (vedi decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, per i dottori commercialisti; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per i ragionieri e periti commerciali; legge 3 febbraio 1963, n. 69, per i giornalisti).

(1) *1936.* – Legge 28 maggio n. 1003, regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482.

1939. – Legge 25 novembre 1939, n. 1949 – (modificazioni alla legge forense – uffici legali).

1940. – Legge 23 marzo 1940, n. 254.

L'ESAME DELLA NUOVA LEGGE NELLE PRECEDENTI LEGISLATURE.

Si è dato in tal modo l'avvio, fin dalla prima legislatura, all'esame della nuova legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore: esame complesso con apporti e studi discordanti, esame che si è trascinato a tutt'oggi, sia pur nobilitato, in vari lustri, da interventi di eminenti personalità sia alla Camera che al Senato quanto nei congressi forensi.

Per completezza sistematica si ritiene opportuno dare qualche notizia sui precedenti al fine di meglio inquadrare l'attuale disegno di legge.

I Legislatura. — Il Ministro di grazia e giuzia Grassi presentò il 10 settembre 1949 il disegno di legge n. 768: « Norme per gli ordini forensi e per gli esami di procuratore ».

1942. – Legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata dalla legge 19 dicembre 1949, n. 957; decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, legge 3 agosto 1949, n. 536 e legge 7 novembre 1957, n. 1051, (norme in materia di onorari, diritti ed indennità per gli avvocati e procuratori).

Il provvedimento proponeva esplicitamente il riconoscimento della personalità giuridica degli ordini forensi e ciò per risolvere taluni dubbi sorti nell'applicazione dell'ordinamento forense approvato con regio decreto legge 18 novembre 1933, n. 1578, in quanto il decreto, a differenza del precedente ordinamento, articolo 26, ultimo comma della legge 25 marzo 1926, n. 453, non conteneva alcuna disposizione in merito.

Il provvedimento proponeva, inoltre, il ripristino del *numerus clausus* secondo l'ordinamento del 1933, a mezzo del sistema del concorso, per conseguire la iscrizione negli albi dei procuratori, in relazione al carattere temporaneo della riapertura degli albi proposta dal decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, ciò – a giudizio del guardasigilli – per restituire agli esami carattere di selezione dei candidati e per ridurre, in pari tempo, l'eccesso di professionisti forensi ritenuti sovrabbondanti rispetto alla popolazione ed al complesso degli affari trattati.

1943. – Regio decreto 13 maggio 1943 n. 509 convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178 (contenente le norme sugli esami).

1944. – Decreto legislativo luogoteneziale 7 settembre 1944 n. 215 (che sanci temporaneamente la riapertura degli albi dei procuratori in deroga all'articolo 19 della legge del 1933 che aveva stabilito il *numerus clausus*). Decreto legislativo 23 novembre 1944 n. 382 (che dettò norme per la ricostruzione e funzionamento dei soppressi ordini e collegi professionali con particolari previsioni negli articoli 18-22). Decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 318 e decreto Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (contenenti norme per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, iscrizioni agli albi, notificazioni all'ordinamento forense, composizione del Consiglio nazionale forense).

1945. – Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 703 (su talune incompatibilità nell'esercizio della professione).

1945. – Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702 modificato dal decreto luogotenenziale 5 giugno 1946, n. 217 (alcune ipotesi di cancellazione dall'albo).

1946. – Decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11 (sulla riduzione temporanea del periodo di pratica per l'ammissione all'esame di procuratore).

1947. – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374 (sulla riduzione temporanea del periodo di pratica per l'ammissione all'esame di procuratore). Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597 (sui provvedimenti dinnanzi ai Consigli degli Ordini ed al Consiglio nazionale forense).

1948. – Decreto legge 26 febbraio 1948, n. 174 (sulla composizione dei Consigli degli Ordini).

1951. – Legge 17 dicembre 1951, n. 1333.

Il provvedimento, se riscosse l'approvazione del Consiglio nazionale forense, sollevò, per altro, le obiezioni della III Commissione della Camera nella seduta conclusiva del 1° dicembre 1949. Il relatore Fumagalli, pur non disconoscendo l'opportunità dell'esplicito riconoscimento della personalità giuridica agli ordini forensi, affermò che tale riconoscimento avrebbe potuto inserirsi nella nuova legge di riforma dell'ordinamento forense, preannunciata dall'articolo 19 del decreto legge luogotenenziale 23 novembre 1944.

Veniva, invece, negata recisamente validità al *numerus clausus* dato che tale sistema (già adottato per i « causidici » dalla legislazione estense e per i « patrocinatori » da quella napoletana) solo tardi ed a stento aveva potuto trovare « cognizione nella patria legislazione ».

La III Commissione giustizia deliberò di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge « convinta che l'adozione dell'albo chiuso o comunque limitato per gli ordini forensi, non fosse conforme a tradizioni costantemente informate ai principî della più ampia libertà ».

II Legislatura. — Il Ministro di grazia e giustizia, onorevole De Pietro, presentava al Senato il 9 marzo 1955 il disegno di legge n. 996: « Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale ». Il guardasigilli sosteneva nella relazione che le modifiche proposte avevano in comune un particolare carattere di urgenza e rispondevano a sentite esigenze di carattere pratico, non incidendo sui principî generali della disciplina delle professioni forensi, oggetto di studio più approfondito da parte di una commissione istituita dal Ministro per provvedere alla elaborazione di un progetto di riforma dell'ordinamento forense.

Le modifiche proposte ripristinavano i due anni di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore legale e decentravano le nomine delle commissioni esaminatrici per gli esami demandandole, in genere, ai presidenti di Corte di appello.

Relatore il senatore Papalia, la II Commissione iniziò l'esame del disegno di legge il 20 aprile 1955 approvando taluni articoli; nella seduta del 31 gennaio 1957 l'onorevole Scalfaro, sottosegretario alla giustizia, proponeva ed otteneva il rinvio definitivo del disegno di legge in attesa del nuovo e più ampio testo di riforma, in elaborazione presso i competenti organi ministeriali.

* * *

A tale proposito è opportuno ricordare che, fin dal 1950 il Ministro guardasigilli Grassi aveva nominata una commissione mista di magistrati ed avvocati per esaminare un testo di riforma: la commissione prese in esame uno schema preparato del presidente del Consiglio dell'ordine di Milano (avvocato Edoardo Majno) ed una proposta avanzata dal presidente del Consiglio dell'ordine di Torino (avvocato Fiasconaro). Successivamente il Ministro Azara nominò una seconda commissione ed il guardasigilli De Pietro, nel 1954, la integrò con l'inclusione di tutti i presidenti dei Consigli dell'ordine delle sedi di corte d'appello: venne redatto lo schema di riforma seguendo i punti essenziali del progetto Majno; lo schema fu presentato dal presidente, professor Calamandrei, al Guardasigilli Moro il 12 settembre 1955 e, con qualche ritocco (a seguito del III Congresso Forense - Trieste), fu sottoposto al parere del Consiglio nazionale forense.

Nel settembre 1957, in occasione del Congresso giuridico forense di Bologna, furono ridiscussi vari punti del progetto della commissione ministeriale come ad esempio quello del *numerus clausus* e quello degli albi speciali, con l'assenso del senatore Zoli; ma fondamentale fu l'intervento di Enrico De Nicola per rimettere in discussione la presenza del pubblico ministero nei provvedimenti disciplinari.

Fu proprio da quelle discussioni che sorse l'idea di estromettere il pubblico ministero e di sostituirvi i censori nelle giurisdizioni attribuitegli dal progetto della commissione ministeriale e ciò per « favorire una più ampia autonomia degli ordini forensi ». Come si vedrà, l'istituto dei censori non raccolse, poi, il favore della categoria e della dottrina.

* * *

III Legislatura. — Nel 1959 il Ministro guardasigilli, onorevole Gonella, presentò al Senato il disegno di legge n. 953 « Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » quale progetto definitivo della nuova legge sull'ordinamento professionale: avendo il Ministro Gonella tenuto conto dei risultati del congresso forense di Bologna, il disegno di legge modificò notevolmente lo schema della commissione ministeriale.

La discussione iniziò, presso la II Commissione (Giustizia) del Senato, il 5 maggio 1959 ed il relatore presidente, senatore Magliano, sintetizzò le questioni più rilevanti poste dal disegno di legge: prima fra tutte quella riguardante l'autonomia dell'ordine forense e soprattutto l'ingerenza della magistratura nella disciplina delle professioni. Altri punti fondamentali consistevano nella dichiarazione di « pubblica funzione » della professione forense, nel mantenimento della distinzione tra avvocati e procuratori, nel termine di 8 anni previsti per il passaggio dall'albo dei procuratori a quello degli avvocati, nelle limitazioni delle iscrizioni agli albi di ex funzionari ed ex magistrati, nella rappresentanza esclusiva dei diritti, dei doveri e degli interessi sindacali ai Consigli dell'ordine.

Il relatore senatore Magliano, nel commentare il disegno di legge Gonella, rilevò che il Governo, riconoscendo la necessità di una assoluta autonomia dell'ordine forense accoglieva i voti dei congressi forensi ed in particolare quello di Bologna: « Tutto ciò che si riferisce alla materia disciplinare, secondo il disegno di legge, è affidato esclusivamente ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio nazionale forense ». Il senatore Magliano proseguiva: « Era sorta una grave questione, cioè chi dovesse esercitare le funzioni di pubblico ministero in questo nuovo ordinamento. Attualmente esse sono affidate al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore generale secondo i casi. Si è trovato un sistema che senza dubbio risponde alle necessità, e che, io credo, la Commissione potrà senz'altro approvare. Nelle elezioni dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale forense si nominano degli avvocati ai quali è attribuita questa particolare funzione. È stato proposto dall'illustre presidente De Nicola di chiamare questi avvocati con il nome di censori.... in conformità, vengono eliminate tutte le norme del codice di procedura penale che oggi si riferiscono appunto alla condotta degli avvocati nei processi e nei dibattimenti. Verrebbe soltanto mantenuta la norma prevista dall'articolo 132: secondo alcuni anche questa norma dovrebbe essere eliminata, ed il magistrato dovrebbe deferire il caso al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio nazionale forense ».

Nella seduta del 17 luglio 1959 il disegno di legge veniva approvato con vari emendamenti e, successivamente, trasmesso alla Camera il 17 settembre 1959; la IV Commissione Giustizia iniziava l'esame il 26 novembre 1959 con la relazione dell'onorevole Dante il quale pose l'accento sulla modifica avvenuta all'articolo 1, dato che nel testo votato si era accentuato il principio della libera professione.

Nel frattempo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ebbe ad esprimere varie

osservazioni e proposte: dal canto suo la Commissione giustizia proseguì la discussione predisponendo, a mezzo di un comitato ristretto, una serie di emendamenti; ulteriori correzioni, fra le quali la soppressione dei censori, venivano suggerite dal Consiglio nazionale forense. Il provvedimento, nella seduta del 21 gennaio 1960, venne rimesso all'assemblea e poi decadde per il termine della legislatura.

Il Congresso nazionale forense di Bari (settembre-ottobre 1963), successivamente, espresse voti approvando la relazione Della Pergola-Maugeri affinché, finalmente, la legge professionale fosse varata nella IV legislatura indicando contemporaneamente una serie di suggerimenti emendativi alla stesura approvata dal Senato nella III Legislatura.

Il 31 ottobre 1963, alla Camera, il Ministro Bosco presentò il disegno di legge n. 707: « Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » che venne assegnato all'esame in sede referente, dalla IV Commissione giustizia.

* * *

IV Legislatura. — Il disegno di legge n. 707, attualmente in esame, è composto da 141 articoli raggruppati in XII titoli.

Il titolo I (articoli 1-15) comprende le disposizioni generali degli ordini locali, nazionale, del titolo professionale e dei doveri e diritti dei professionisti. Della incompatibilità e dell'indegnità si occupa il II titolo (articoli 16-22) mentre il successivo (articoli 23-30) tratta delle funzioni dei professionisti. Il IV titolo (articoli 31-39) comprende le condizioni per la iscrizione nell'albo, il V (articoli 40-64) tratta della pratica professionale e degli esami, mentre delle assemblee (articoli 56-57), del Consiglio dell'Ordine (articoli 77-85), della tenuta dell'albo (articoli 86-95) si occupano rispettivamente i titoli VI, VII ed VIII.

Gli articoli 96-122 prevedono (nel titolo IX) la funzione disciplinare, gli articoli 123-132 (titolo X) il Consiglio nazionale forense, e gli articoli 133-137 gli onorari (titolo XI).

Vengono collocate varie disposizioni nel titolo XII (articoli 138-141).

TITOLO I (ARTICOLI 1-15). — DISPOSIZIONI GENERALI.

La relazione del Ministro Bosco rileva l'innovazione alla disciplina vigente contenuta nell'articolo 1 laddove si qualifica l'attività forense come funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria; la definizione, però, salvaguarderebbe il carattere di libera professione dell'attività forense non attribuendo ad essa un carattere di stretta ufficialità.

Altro elemento di rilievo contenuto nell'articolo 1 è dato dalla soluzione « federalistica » del problema « della natura del Consiglio nazionale e del rapporto strutturale che lo lega agli organismi professionali locali ».

Ordini locali e ordine nazionale, avendo personalità pubblica, si inquadrano nell'organizzazione indiretta della pubblica amministrazione.

Nell'articolo 2, trattando della competenza degli ordini, si elencano, fra le attribuzioni stesse – la custodia dell'albo, l'esercizio della funzione disciplinare, la rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti all'albo.

La relazione del guardasigilli, in riferimento all'articolo 2 dice, con estrema concisione, che vanno indicati gli scopi essenziali che gli ordini sono chiamati a perseguire: espressamente viene, agli ordini stessi, attribuita la rappresentanza e la tutela morale ed economica degli interessi professionali degli iscritti agli albi.

È utile però valutare con più attenzione, tutte le implicazioni dell'articolo 2. Il testo originale del disegno di legge presentato al Senato nel 1959, III legislatura, assegnava agli ordini l'*esclusività* della rappresentanza e tutela degli interessi professionali per cui gli articoli 82 e 132, nell'indicare le funzioni dei Consigli degli ordini e del Consiglio nazionale forense avevano, indubbiamente, risentito di questa iniziale impostazione. La relazione al disegno di legge chiariva che si intendeva risolvere, per le professioni forensi, il *problema generale*, vivamente discusso in passato, e tuttora aperto, della possibilità di coesistenza degli ordini professionali con le corrispondenti associazioni sindacali di categoria e dei limiti delle rispettive sfere di competenza: l'esclusività, di cui all'articolo 2 intendeva risolvere il problema accentrando, nell'ordine forense, ogni attribuzione in materia di tutela di interessi professionali, « ad evitare il sorgere di concorrenti organizzazioni e dei relativi conflitti di competenza, come si è verificato in passato a tutto detrimento della dignità della professione ».

L'esclusività della rappresentanza fu abolita con l'approvazione di un emendamento soppressivo votato al Senato nella seduta del 14 maggio 1959 della II Commissione: (dal resoconto sommario: « Si è potuto affermare – in contrasto con la tesi sostenuta nella relazione governativa che accompagna il disegno

di legge – la libertà della organizzazione sindacale anche per i liberi professionisti avvocati » ed il testo così emendato è ora il nuovo articolo 2 del disegno di legge.

È necessario, ora, esaminare le osservazioni e proposte trasmesse a suo tempo al Parlamento dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in ordine al nuovo testo emendato nell'articolo 2 (relazione all'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del professore Santoro-Passarelli).

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha criticato anche l'attuale formulazione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge poiché – sostiene nella seconda parte della sua relazione – non basta affermare la libertà dell'organizzazione sindacale, ma occorre anche determinare direttamente l'ambito delle relative competenze degli ordini e dei sindacati, altrimenti la concorrenza deleteria tra le diverse organizzazioni si effettuerebbe egualmente.

D'altronde, avendo investito un pubblico istituto, come sono gli ordini per l'articolo 1 del disegno di legge, in termini generali (anche se non esclusivi) della rappresentanza e tutela degli interessi professionali, l'azione dei sindacati apparirebbe non solo subalterna ma, in sostanza, misconosciuta e quindi — in definitiva – « non sarebbe riconosciuta al libertà dell'organizzazione sindacale ».

In tal caso vi sarebbe una violazione dell'articolo 39 della Costituzione che riconosce la libertà dell'organizzazione sindacale senza distinzioni.

Se in taluni fosse sussistito il dubbio dell'applicabilità dell'articolo 39 ai liberi professionisti, (ed in proposito qualche obiezione sorse al Senato), il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ricorda di essersi già pronunciato esplicitamente per l'estensione del precetto anche ai lavoratori autonomi dato che non è valido motivo *a contrariis* la mancanza di una contrapposta associazione dei datori di lavoro.

Necessaria, perciò, la distinzione fra le competenze degli ordini e dei sindacati.

Agli ordini dovrebbero – per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – essere riservate le funzioni istituzionali di tenuta dell'albo, di disciplina professionale degli iscritti, di tutela dell'indipendenza e della dignità della professione, di garanzia nei confronti dei testi dell'adempimento dei doveri professionali, di collaborazione all'attività dei pubblici poteri connessa all'esercizio della professione.

La tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti all'albo, andrebbe riconosciuta agli ordini nell'ambito di queste funzioni di carattere pubblico. Ai sindacati, invece, spetterebbe la libertà di provvedere alla tutela degli interessi collettivi dei professionisti, come interessi particolari di categoria.

Nelle conclusioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro viene indicata, perciò, l'utilità della precisazione che la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali degli iscritti all'albo vengano demandate agli ordini, con le altre attribuzioni, nei modi previsti nell'articolo 79: nell'articolo dovrebbe essere stabilito che il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, le funzioni indicate nel successivo articolo 79. Nella lettera *i*) di tale ultima disposizione dovrebbe essere eliminato il generico riferimento alla cura degli interessi professionali e nella lettera *l*) dovrebbe essere eliminato l'inciso « in ogni forma utile ed opportuna ».

Nell'articolo 127 lettera *g*) dovrebbe essere soppresso il riferimento alla risoluzione delle questioni professionali di carattere collettivo; nell'articolo 133 dovrebbe prevedersi il parere, non vincolante delle associazioni sindacali registrate, sui criteri per la determinazione dei compensi.

* * *

Proseguendo l'esame del I titolo del disegno di legge si può rilevare che nell'articolo 3 viene attribuito al Consiglio dell'ordine la competenza a procedere disciplinatamente nei confronti degli iscritti anche nei casi del cosidetto « abbandono della toga » (articolo 129 e primo, secondo e terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura penale). L'aver sottratto alla sezione istruttoria l'applicazione, con ordinanza, delle sanzioni prevedute dall'articolo 131 del codice di procedura penale – costituisce – rileva il guardasigilli – una ulteriore garanzia dell'indipendenza dell'ordine forense; l'autonomia dell'ordine viene inoltre rafforzata nell'articolo 10 allorché, innovando nella disciplina vigente, si dispone che il giuramento prima dell'ammissione all'esercizio professionale venga prestato non davanti agli organi della magistratura ma in pubblica seduta del Consiglio dell'ordine.

Il segreto professionale, il disegno di legge, l'ha ritenuto sufficientemente garantito dall'articolo 351 del codice di procedura penale; l'articolo 14 infatti reca: « gli avvocati ed i

procuratori sono tenuti ad osservare il segreto professionale ».

Il guardasigilli ha, in proposito, osservato di non aver potuto accogliere la richiesta avanzata dalla commissione ministeriale per un divieto assoluto, salvo autorizzazione di parte.

Tre rilevanti disposizioni sono contenute, inoltre, nel primo titolo: l'effettività dell'esercizio professionale per mantenere l'iscrizione all'albo (articolo 5, vedi anche articolo 90 e 92); l'obbligo della residenza nella circoscrizione del tribunale (articolo 11) ed il dovere di assumere la difesa di ufficio o di svolgere il gratuito patrocinio degli indigenti.

TITOLO II. — INCOMPATIBILITÀ ED INDEGNITÀ (ARTICOLI 16-22).

Nel complesso delle norme il disegno tende a restringere con estremo rigore la compatibilità dell'esercizio della professione con attività svolte « continuativamente » a scopo di lucro.

Di rilievo la disciplina della professione nei rapporti con il pubblico impiego e gli uffici legali interni di pubbliche amministrazioni: è in pratica riconfermato il principio dell'elenco speciale con limitazione dell'esercizio professionale.

Divieti temporanei (3 anni) sono stati previsti per gli ex magistrati, ex prefetti ed ex questori e ciò tanto per l'esercizio della professione di procuratore quanto per quella d'avvocato; l'innovazione sta nell'estensione temporale (da 2 a 3 anni) e nell'allargamento della professione d'avvocato.

La commissione ministeriale aveva proposto il divieto anche per tutti gli impiegati dello Stato collocati a riposo con diritto a pensione: il Guardasigilli Bosco ha ritenuto contrario agli articoli 3 e 4 della Costituzione tale divieto e non lo ha proposto nel disegno di legge.

TITOLO III. — DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI (ARTICOLI 23-30).

Gli elementi dominanti del titolo sono la riconferma della distinzione e la cumulabilità delle professioni di avvocato e procuratore da un lato e la affermazione inequivocabile dell'albo aperto tanto per gli avvocati che per i procuratori.

Della *vexata quaestio* del *numerus clausus*, si è già detto che il disegno di legge ripudia ogni limitazione; ecco come la relazione del guardasibilli commenta l'articolo 23 : « Un punto che nei lavori della commissione ministeriale ha dato luogo a lunghe discussioni è stato quello dell'albo aperto o limitato. Mentre la commissione è stata unanime nell'escludere ogni limitazione per l'albo degli avvocati, ora sono sorti contrasti quanto all'albo dei procuratori, per i quali era stato proposto un sistema che, con qualche temperamento, riproduceva quello già in vigore sotto la legge del 27 novembre 1933. Alla fine la commissione ha respinto ogni limitazione proponendo che si mantenga anche per i procuratori il sistema attuale dell'albo aperto. Si è tenuto opportuno accogliere la proposta della commissione. È vero, infatti, che il nuovo ordinamento professionale deve tendere alla elevazione della professione mediante una opportuna selezione degli appartenenti alla categoria sicché questi, in relazione alla importanza loro assegnata, offrano sicure garanzie di idoneità culturale e di rettitudine morale. Ma tale elevazione può naturalmente conseguirsi mediante l'espletamento di esami improntati a criterio di sano rigore e mediante un rafforzamento dei poteri disciplinari degli organi professionali, senza che occorra richiamare in vigore un sistema che contrasta con quella che è l'essenza stessa della professione e con le sue gloriose tradizioni di libertà ».

TITOLO IV. — CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI NELL'ALBO (ARTICOLI 31-39).

Il disegno di legge prevede per l'iscrizione all'albo dei procuratori una pratica biennale seguita da esami, salvo talune eccezioni, mentre l'iscrizione all'albo degli avvocati oltre che per esami si può conseguire dopo otto anni di anzianità procuratoria.

TITOLO V. — DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI (ARTICOLI 40-64).

Viene dal disegno di legge in esame valorizzato il periodo della pratica per renderlo effettivo tirocinio e saggio dell'attività professionale, e viene inasprita la severità per gli esami di abilitazione professionale: il principio della nomina da parte dell'autorità statale della commissione d'esame viene, contrariamente al parere della commissione ministeriale, mantenuto con il correttivo della sostituzione del magistrato, in veste di presidente, con un professore universitario iscritto nell'albo.

TITOLO VI. — ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE (ARTICOLI 65-76).

Variazioni nella disciplina vigente sono state introdotte nel disegno di legge in relazione alla proporzione tra numero di iscritti

e componenti del Consiglio dell'ordine, ai requisiti per l'eleggibilità, alla permanenza in carica (tre anni), al procedimento per le elezioni (candidatura di lista) alla istituzione delle assemblee distrettuali.

TITOLO VII. — DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE (ARTICOLI 77-85).

e

TITOLO VIII. — DELLA TENUTA DELL'ALBO (ARTICOLI 86-95).

Fra le varie disposizioni innovative di carattere eminentemente teorico per l'illustrazione delle quali si rinvia alla relazione del guardasigilli, una disposizione particolare è quella prevista dall'articolo 82, assolutamente innovativa rispetto all'ordinamento vigente.

La norma prevede infatti l'istituzione di un collegio di censori (3 o 5 secondo gli iscritti) presso ogni ordine: il collegio, eletto dall'assemblea fra avvocati con particolari requisiti di anzianità e moralità esercita la vigilanza nella tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, e – con facoltà di iniziativa sulla disciplina degli iscritti.

TITOLO IX. — DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE (ARTICOLI 96-122).

Il titolo IX al capo I prevede il potere ed il procedimento disciplinare, al capo II le funzioni disciplinari, al capo III le impugnazioni e gli effetti delle decisioni.

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni delle regole di condotta professionale e privata dettate negli articoli 8 e 9 del disegno di legge: la competenza a procedere appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto ed è determinata dalla prevenzione.

L'apertura del procedimento disciplinare avviene (articolo 99) d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta dei censori, su ricorso dell'interessato o su rapporto della polizia giudiziaria: si dà luogo all'istruzione preliminare e viene delegato dal presidente un consigliere ogni qualvolta il Consiglio – previo parere non vincolante dei censori – non decida l'immediata archiviazione (articolo 100).

Nella fase dell'istruzione preliminare (come in ogni fase del procedimento) il presidente o il censore possono essere autorizzati dal pubblico ministero a richiedere alla polizia giudiziaria le informazioni e gli accertamenti ritenuti necessari al procedimento.

La conclusione dell'istruzione preliminare può dar vita a due diversi provvedimenti: il Consiglio può deliberare non luogo a procedere oppure dichiara aperto il procedimento disciplinare vero e proprio.

Decade il consigliere, delegato dal solo presidente nella istruzione preliminare, e si procede, dal Consiglio intero, alla nomina del consigliere relatore che può essere – ma ad altro titolo – il consigliere precedentemente delegato.

Quando il Consiglio, aperto il procedimento, ha nominato il consigliere relatore, formula il capo di imputazione e cura la notificazione con l'assegnazione di un termine per la difesa scritta.

L'istruzione disciplinare, che deve di regola esaurirsi entro sei mesi, può a sua volta concludersi con un proscioglimento istruttorio o con il rinvio a dibattimento: in quest'ultimo caso viene fissata la data dell'udienza, e ordinata la citazione dell'incolpato il quale ha diritto ad un termine non inferiore a 15 giorni.

Il dibattimento si svolge senza pubblicità: hanno diritto di svolgere le proprie tesi (oltre al relatore) l'incolpato e il censore; le prove orali sono assunte direttamente in udienza. (articolo 105).

È ammesso l'intervento di un solo difensore ove l'incolpato lo richieda (articolo 104, secondo comma).

Il disegno di legge, per la decisione, non specifica se essa debba essere adottata subito dopo la requisitoria e l'arringa e inoltre non chiarisce il modo di comunicazione della decisione stessa.

L'articolo 106, infatti, equipara la « decisione » alla « sentenza » motivata: non vi è, quindi, un riferimento diretto alla comunicazione della sentenza – dispositivo del procedimento giudiziario ordinario di primo e secondo grado. E che così debba intendersi l'articolo 106 lo si ricava dall'articolo 117, primo comma, laddove si stabilisce che la decisione disciplinare è subito « notificata » a mezzo raccomandata all'interessato ed è « comunicata » ai censori.

Le sanzioni disciplinari non comprendono il richiamo verbale (da effettuarsi dal presidente del Consiglio dell'Ordine) e si articolano in avvertimenti, censure, sospensioni.

In seguito a condanna penale, l'articolo 111 prevede la radiazione di diritto o facoltativa e l'articolo 112 la sospensione di diritto o facoltativa in pendenza di procedimento penale.

Contro le decisioni disciplinari è ammesso ricorso (articolo 117) da parte dell'interessato e dei censori al Consiglio nazionale forense; è ammesso da parte dei censori il ricorso incidentale.

TITOLO X – DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (ARTICOLI 123-132).

Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza ed il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'ordine.

Le decisioni del Consiglio nazionale forense (articolo 131) sono soggette a ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

In proposito la relazione del Guardasigilli si è preoccupata di confutare le prevedibili obiezioni in materia così delicata ammettendo che le progettate attribuzioni di funzioni giurisdizionali al Consiglio nazionale forense lo trasformerebbero in organo speciale di giurisdizione, d'altronde già riconosciuto dalla legislazione vigente in quanto al Consiglio nazionale forense furono trasferite, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni giurisdizionali proprie del soppresso Consiglio superiore forense.

Il Guardasigilli Bosco, rilevando il parere unanime della commissione ministeriale per il mantenimento dell'attuale natura al Consiglio nazionale forense, ha negato che, riconoscendo tale carattere a detto organico ed assoggettandone di conseguenza le decisioni al sindacato della Corte di cassazione (articolo 111 della Costituzione), si verrebbe a violare il divieto posto dall'articolo 102 della Costituzione: infatti, prosegue la relazione, il divieto riguarderebbe solo la istituzione di nuovi giudici speciali e non impedirebbe perciò, come sarebbe dimostrato dalla IV Disposizione transitoria, la lecita permanenza – previa revisione – di quelli attualmente esistenti.

TITOLO XI – DEGLI ONORARI E DELLE SPESE (ARTICOLI 133 - 137).

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI (ARTICOLI 138 - 141).

Ogni due anni il Consiglio nazionale forense delibera, con successiva obbligatoria approvazione del Ministro di grazia e giustizia, i criteri per la determinazione degli onorari e delle competenze degli avvocati e dei procuratori (articolo 133).

Il Governo provvederà all'emanazione di norme regolamentari necessarie alla applicazione della legge sull'ordinamento forense entro un anno dalla pubblicazione della legge stessa (articolo 140, primo comma).

* * *

LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE NELLA IV COMMISSIONE GIUSTIZIA ED IL NUOVO TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE.

Con oltre 30 riunioni la Commissione giustizia, ha dato vita ad un dibattito serio, responsabile, approfondito: il disegno di legge ne esce profondamente modificato. Modifiche di sostanza e di forma: sono stati presentati e discussi oltre quattrocento emendamenti. Si tratta, quindi, di una proposta per molti aspetti nuova: la materia è stata, come dire, ripensata. La struttura dell'attuale ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ne esce completamente e modernamente riformata. D'altra parte talune innovazioni al vecchio sistema che avevano convinto uomini come De Nicola, Calamandrei, Zoli ed entusiasmato vari consessi forensi (vedasi soprattutto la sostituzione dei censori al pubblico ministero) non sono apparse valide all'attento vaglio della Commissione ed in tal senso si sono apportate vaste modifiche al disegno di legge.

Le principali modifiche apportate dalla Commissione al testo del disegno di legge sono costituite: dall'abolizione della distinzione fra avvocati e procuratori, dalle modalità degli esami, dal più completo adeguamento delle attribuzioni degli Ordini al dettato costituzionale secondo il parere del C.N.E.L., dalla abolizione dell'istituto dei censori, dal ripristino dell'intervento del P.M. nei procedimenti disciplinari, dal rigoroso sistema della pratica, dall'abolizione – ex articolo 102 della Costituzione – dell'organo speciale di giurisdizione con la creazione di giudici specializzati conformemente alla norma costituzionale generale.

Esaminiamo, titolo per titolo le principali decisioni della Commissione.

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI).

Rimane fermo il rigetto della qualifica, pur in altre sedi proposta, di pubblico ufficiale per l'avvocato, essendosi ribadita la tipica libertà della professione in correlazione alla necessaria collaborazione con l'amministrazione della giustizia; così, pure, è stata sottoli-

neata la necessità dell'effettivo esercizio della professionale per mantenere l'iscrizione nell'albo; della probità e del decoro quali caratteristiche dell'esercizio della professione; si è mantenuto l'obbligo della residenza nella circoscrizione del tribunale dove ha sede l'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto; l'obbligatorietà del gratuito patrocinio dei non abbienti e l'inderogabilità del segreto professionale.

Come si è già sommariamente accennato le modifiche più importanti contenute nel I titolo riguardano l'unificazione delle professioni (articolo 1) e le attribuzioni degli Ordini (articolo 2).

Il disegno di legge prevedeva, conformemente all'ordinamento attuale, la distinzione della professione d'avvocato da quella di procuratore, distinzione precisata negli articoli 24 e 25 del disegno originario: il procuratore assume la rappresentanza della parte in sede civile e in sede penale per l'azione civile, nelle preture, nei tribunali, nelle Corti di assise di I e II grado, nella Corte d'appello (e sezioni distaccate) nel cui distretto è compreso il tribunale presso il quale è iscritto. Così dicasi per la rappresentanza nelle Giunte provinciali amministrative ed ai commissariati per gli usi civici.

Per la difesa, in materia sia civile che penale, la distinzione fra le due professioni sta nel fatto che l'avvocato può esercitare il patrocinio dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie di ogni grado della Repubblica (salva la iscrizione in un albo speciale per la difesa e la rappresentanza innanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche e alla commissione centrale per le imposte ed al Consiglio nazionale forense), mentre il procuratore può assumere il patrocinio della parte, di cui abbia la rappresentanza, solo nei tribunali e nelle preture del distretto assegnatogli essendo insita la difesa oltre che nelle corti d'appello, nei tribunali delle acque pubbliche, nei commissariati regionali per gli usi civici, anche innanzi alle corti d'assise di I grado che pur sono sezioni dei tribunali penali.

La Commissione ha ritenuto superata tale distinzione: esaminando il diritto comparato (1) si è rilevato che quasi ovunque non esistono le due categorie (2). Solo in Francia, Belgio ed in Inghilterra appare la distinzione: ma essa non è riconducibile alla nostra situazione. In Inghilterra la separazione delle attribuzioni, infatti, non è così rigorosa come finora da noi. I *solicitors* si avvicinano ai nostri procuratori legali, ma svolgono incarichi e mansioni varie anche nel campo non sentenzioso; in Francia gli *avoués* (3) – in numero strettamente limitato – hanno funzioni molteplici e tecniche, difendono sovente, ma la loro attività caratteristica si esplica nella procedura scritta, sono i naturali mandatari delle parti e si autodefiniscono « *prima di tutto uomini d'affari* » e come tali « pecuniariamente responsabili » di fronte ai loro clienti. In effetti la separazione delle due professioni, in Italia, appariva giustificata fino a che esse avevano un contenuto diverso: il procuratore rappresentava la parte nello svolgimento del processo compiendo per essa gli atti necessari

(1) *Stati Uniti d'America.* La legislazione federale non regola la materia. Per lo Stato di New York, vedi paragrafo 90 della *Judiciary Law* (fascicolo n. 6 di *Consolidated Law Service*).

Inghilterra. – Per gli avvocati vedi *The Barristers (Qualification for Office) Act*, 1961 (sta in *Halsbury's Statutes of England* – 2ª Edizione – volume n. 41, pagina n. 37). Vedi pure la nota a pagina 463 del volume 2º di *Halsbury's* ecc.

Per i procuratori legali vedi *The Solicitors Act*, 1957 (sta in *Halsbury's* ecc. volume n. 37, pagina n. 1053). Vedi pure la Sezione 6 del *Legal Aid and Advice Act*, 1949 (sta in *Halsbury's* ecc. volume pagina n. 540.

(2) Nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale (Svizzera, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda) vige il sistema dell'unificazione. Così pure nell'U. R. S. S. e nei paesi dell'Europa orientale ove non esistendo la libera professione vi sono funzionari statali che coprono il ruolo di ausiliari della giustizia. In Svizzera, vi è una legislazione diversa nei vari Cantoni, in alcuni dei quali, secondo antiche tradizioni, per l'esercizio forense non è richiesto alcun titolo di studio ma basta godere dei diritti civili (Cantoni di Appenzell, Soletta e Grigioni). Negli Stati Uniti d'America, vige il principio della unificazione delle due professioni di avvocato e procuratore in una sola persona (*Attorney* o *Counsellor at Law*).

(3) Vedi *Les avoués de France et l'Europe* edita dalla *Federation des Avoués de France* – Lione.

U. R. S. S.. – Decreto 16 agosto 1939, n. 394 (sta in *Sobranie postanovlenij i rasporjazenj soveta ministrov sojuza sovetskih socialisticeskih respublik 1938-1939*, pagina n. 741).

Secondo detto decreto possono iscriversi all'albo professionale: *a*) i laureati in giurisprudenza; *b*) i diplomati delle scuole giuridiche secondarie che abbiano lavorato almeno un anno

allo svolgimento, l'avvocato invece esplicava funzioni più elevate di difesa sviluppando le ragioni del cliente essenzialmente da un punto di vista giuridico.

In sostanza (prof. Carlo Lega, *Digesto*) le prestazioni del procuratore erano ancorate nel loro svolgimento materiale alle disposizioni di legge di carattere processuale mentre l'opera dell'avvocato avrebbe dovuto essere rimessa prevalentemente alla discussione tecnica.

E' apparso evidente alla grande maggioranza della Commissione come tale distinzione abbia perso ogni valore pratico: ed infatti dalla *Lex Cintia* (n. 205 a.C.) integrata dalla *Lex Iulia* (1) ad oggi i cambiamenti sono stati tali da non giustificare più un residuo arcaico di questo genere. I procuratori già oggi possono difendere presso i tribunali, presso le Corti d'assise di I grado, ecc.; gli avvocati regolarmente svolgono anche attività meramente procuratorie.

L'unificazione delle categorie è, pertanto, illogico sbocco dell'unificazione prodottasi di fatto: la Commissione l'ha voluta, però, legare a statuizioni particolarmente caute sulla durata e sull'esercizio della pratica della professione e nell'unico esame di Stato che dovrà vagliare e selezionare con criteri severi i futuri avvocati.

La pratica, infatti, (articolo 26 - lettera *d*) ha la durata di tre anni (il disegno di legge prevedeva *due* anni): deve consistere in un effettivo ed attivo tirocinio e deve essere continuativa. Il praticante può subito esercitare davanti ai conciliatori, ma per essere ammesso al patrocinio davanti alle preture del distretto deve compiere un primo anno di tirocinio effettivo e continuativo.

Quando il Consiglio dell'ordine ritiene che la pratica non è stata sufficiente rinvia ogni decisione in merito al patrocinio alla fine del successivo anno di pratica (articolo 40). Analoga norma è prevista per il rilascio del certificato di avvenuta pratica necessario per concorrere agli esami d'avvocato.

La rigidità di queste norme unita al ripristino dell'esame unico nazionale mira a rendere efficiente e preparato l'aspirante avvocato ed appare sufficiente (specie se unita ad una riforma degli studi universitari del settore con l'obbligo di esercitazioni pratiche negli ultimi due anni della facoltà di giurisprudenza) a garantire l'immissione nella libera professione di giovani altamente selezionati.

L'innovazione in materia di esami ha voluto eliminare la diversità di giudizi delle commissioni delle varie sedi regionali, diversità che creavano il triste spettacolo della migrazione in massa dei concorrenti verso loca-

come giudici, giudici istruttori o sostituti procuratori; *c*) tutti coloro che, pur non avendo il diploma suddetto, abbiano ricoperto almeno per tre anni le funzioni suddette. I giuristi usciti direttamente dalle scuole giuridiche possono essere ammessi all'albo forense in quanto praticanti. L'ammissione e l'esclusione è fatta dal Consiglio del foro. La vigilanza sui fori spetta ai ministeri della giustizia (dell'U. R. S. S. e delle Repubbliche federate), che hanno il diritto di ricusare i membri ammessi al foro. Gli avvocati non possono essere dipendenti di organizzazioni private; possono invece ricoprire cariche elettive e dedicarsi all'insegnamento ed alla ricerca scientifica.

Repubblica Federale Tedesca. – *Bundesrechtanwaltsordnung* 1° agosto 1959 (*Bundesgesetzblatt I*, pag. 565), modificato al paragrafo 4 con *Deutsches Richtergesetz* 8 settembre 1961 (Bgbl. I, pagina n. 1680).

Francia. – Per gli avvocati (*avocats*) vedere in *Dalloz – Code de procédure civile*, edizione 1960. Il decreto 10 aprile 1954 è stato modificato col decreto 60-126 del 12 febbraio 1960 (*Journal Officiel* del 16 febbraio, pagina 1487 – *Bulletin Législatif, Dalloz*, pagina 190).

Per i procuratori legali (*avoués*) vedere, sempre in *Dalloz – Code de procédure civile*, pag. 522 e seguenti, e inoltre il decreto n. 60-323 del 2 aprile 1960 (*Journal Officiel* del 7 aprile pagina n. 3194 – *Bulletin Législatif, Dalloz*, pag n. 2801).

Belgio. – Vedi *Codes Larcier* da pag. 358 a pag. 364. All'*arrêté royal* del 5 agosto 1863 è stato aggiunto un articolo 4-*ter* con *arrêté royal* 14 agosto 1962 (in *Bulletin Législatif belge* pag. n. 548).

Paesi Bassi – *Advocatenwet* del 23 giugno 1952 (*Staatsblad* n. 365). Gli articoli 70 e 74 sono stati abrogati con legge 4 luglio 1957 (*Staatsblad* n. 233).

(1) Nel diritto romano (vedi Pietro Rasi – *Digesto*) la figura dell'avvocato detto anche *scholasticus*, *causidicus*, *causarum patronus*, si stacca nettamente da quella di procuratore: la sua funzione non era quella di rappresentare o di sostituire la parte ma di consigliarla e soprattutto di difenderla davanti al giudice, specie in materia penale. Il procuratore generalmente, invece, dava cauzione o almeno prometteva di assumere in proprio le conseguenze della causa.

lità ritenute più tolleranti e propizie. Per ovviare all'inconveniente dell'accentramento in Roma di molti candidati da sottoporre al vaglio di una unica commissione esaminatrice, con pericoli di esasperanti ritardi negli scrutinî, la Commissione, all'articolo 46, ha stabilito che ogni commissione debba esaminare non più di 600 candidati, prevedendo perciò più commissioni e dettando (all'ultimo comma) un sistema di coordinamento agile ed efficace. Le prove scritte ed orali (articolo 48) sono state indicate tenendo conto dei criteri, già espressi, di alta selettività degli esami stessi: a ciò rispondono le quattro prove scritte (diritto civile, procedura civile, diritto e procedura penale e diritto amministrativo) e la prova orale sul diritto civile, penale, costituzionale, amministrativo, sulla procedura penale e civile, e su nozioni di diritto ecclesiastico, internazionale e finanziario.

* * *

Sempre al titolo I estrema rilevanza ha avuto, nella discussione in Commissione, la esatta stesura dell'articolo 2, in relazione alle osservazioni, già accennate, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Eliminata perciò, conformemente alla deliberazione già presa dalla II Commissione del Senato nella precedente legislatura, la « esclusività » della rappresentanza ai Consigli dell'ordine si è chiarito che le attribuzioni degli Ordini riguardano la custodia dell'albo, la tutela dell'indipendenza e della dignità della professione, l'esercizio della funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali degli iscritti. Ciò naturalmente va integrato con le disposizioni dell'articolo 67 che sono state depurate da indicazioni contrastanti il parere del Comitato nazionale dell'economia e del lavoro e con altre indicazioni come ad esempio quelle contenute nell'articolo 125 laddove, nel dettare i criteri per la determinazione degli onorari e delle competenze, si prevede il parere consultivo delle associazioni di categoria registrate.

TITOLO II (DELLA INCOMPATIBILITÀ ED INDEGNITÀ).

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione ai brevi capitoli relativi all'incompatibilità ed alla indegnità: il fondamentale articolo 16 del disegno di legge riguardante le attività professionali, commerciali ed impiegatizie è rimasto sostanzialmente inalterato salvo la modifica apportata alla lettera *d*). Nel complesso (ad esclusione delle attività scientifiche, artistiche, letterarie, giornalistiche) la avvocatura è incompatibile con ogni altra professione, con la qualità di ministro di qualsiasi culto (e si intende anche senza cura d'anime), con l'esercizio del commercio o d'affari o speculazioni commerciali effettuati in via continuativa (è chiaro che un affare o una lottizzazione non rientrano nell'« esercizio »), con la qualità di impiegato pubblico o privato.

La predetta lettera *d*) dell'articolo 16 era stata – nella sua vecchia formulazione – oggetto di varie critiche da parte di numerosi Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori della nostra Repubblica. Il Consiglio di Udine, ad esempio, aveva indicata la lettera *d*) come alcunché di estraneo alla tradizione collaudata da oltre un secolo di esperienze. Infatti, si considerava la lettera *e*) ampiamente sufficiente per dirimere ogni dubbio nel senso che gli avvocati non dovessero esercitare il commercio, il ché appariva giusto e necessario in quanto l'avvocato non deve trovarsi nella condizione di poter essere dichiarato fallito.

Era stato sostenuto anche che appariva inutile dire (come nella vecchia stesura dell'articolo 16) che vi era incompatibilità con la qualifica di « socio illimitatamente responsabile », perché appariva chiaro che tale socio – nelle società di persone – è un commerciante e, quindi, bastava la dizione « esercizio del commercio » contenuta nella lettera *c*).

Inoltre la locuzione « consiglieri d'amministrazione con poteri di rappresentanza e di gestione in società commerciali di qualsiasi foram » oltre a porre in essere una dizione infelice ed assolutamente impropria, costituisce anche un errore.

Infatti è incomprensibile quale sia il limite tra rappresentanza e gestione: invero il consigliere che abbia funzioni di presidente quando firmi un contratto in rappresentanza della società – contratto approvato dal Consiglio – compie ad un tempo atto di rappresentanza e di gestione. Vi sono atti di rappresentanza che non sono atti di gestione e vi sono atti di gestione che non sono atti di rappresentanza, ma vi sono anche atti – e sono i più numerosi – che rivestono necessariamente le due qualità.

Se si voleva dire – nella originaria stesura dell'articolo 16 – che il consigliere-presidente non avrebbe dovuto avere altre funzioni che non fossero quelle di dirigere la discussione

del consiglio di amministrazione e di fare solo atti di rappresentanza (ad esempio, la firma di un mandato alle liti), allora tanto valeva il dire che era inibito agli avvocati di diventare presidenti di società a responsabilità limitata, perché attribuendo al consigliere-presidente i soli poteri di rappresentanza questi non avrebbe potuto adempiere ad alcuna delle funzioni che caratterizzano la figura del presidente, che tra gli altri poteri – e più importante fra tutti – ha quello di prendere sotto la propria responsabilità, salvo riferirne al consiglio nelle sedute successive, le delibere d'urgenza nei casi di necessità. In sostanza, per adeguarsi alla legge quale verrebbe promulgata, se restasse ferma la lettera *d*), il consigliere-presidente diventerebbe un re travicello senza poteri e senza facoltà in quelle società che si acconciassero ad attribuirgli la sola rappresentanza. È sembrato alla Commissione di affermare una posizione di incompatibilità con il consigliere delegato nelle secietà di capitali non già sotto il profilo che questi abbia poteri di gestione, ma bensì sotto il profilo che il consigliere delegato viene a trovarsi in una condizione di dipendenza almeno parziale in confronto degli altri membri del consiglio di amministrazione, il che – in qualche modo – limiterebbe la posizione di indipendenza *erga omnes* che deve avere e mantenere la nostra professione perché la carica di consigliere delegato ha appunto un qualche sapore impiegatizio. La Commissione ha, per queste ed altre considerazioni, ritenuto di sostituire tutta la precedente dizione (« incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile e di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e di gestione in società commerciali di qualsiasi forma ») con la più giuridicamente corretta statuizione: « l'esercizio della professione è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone o di amministratore unico o delegato nelle società di capitali ».

Nello stesso capo, di rilievo è la elevazione da tre a cinque anni della incompatibilità temporanea all'esercizio della professione forense per gli ex magistrati, ex prefetti, ex questori ed ex intendenti nei distretti nei quali abbiano esercitato negli ultimi cinque anni le loro funzioni: il rigore di questa disposizione si giustifica sol che si pensi all'allarme ed allo scandalo suscitati in Italia dalla notizia dell'avvenuta assunzione della difesa di un noto mafioso da parte di un ex altissimo magistrato nella stessa città ove aveva svolto, fino a poco tempo prima, la sua delicata funzione di accusatore pubblico!

TITOLO III E IV – (DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO).

Dalla unificazione delle professioni è sorta, ovviamente, la necessità di modificare profondamente gli articoli raggruppati nei due titoli: l'avvocato, che deve essere iscritto in un solo albo, può esercitare in ogni grado il patrocinio dinanzi a tutte le autorità giudiziarie della Repubblica. L'unico limite è richiesto (con l'obbligatoria iscrizione in un apposito albo speciale, ex articolo 27) per la rappresentanza e la difesa della parte dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Commissione centrale per le imposte ed al Consiglio nazionale forense.

È stata disciplinata l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati (articolo 27) dei magistrati ed avvocati dello Stato con dieci anni di attività, dei professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università dello Stato o istituti parificati dopo tre anni di insegnamento, e dei liberi docenti per le predette discipline che per sei anni abbiamo esercitato l'insegnamento stesso o che – sempre per le discipline giuridiche – abbiano ricoperto funzioni di assistente universitario.

All'articolo 31 si è previsto il caso dell'avvocato iscritto nell'albo speciale che intende conservare l'iscrizione soltanto in questo. In tal caso, previa cancellazione dall'albo ordinario, potrà esercitare il patrocinio soltanto dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver l'obbligo della residenza.

TITOLO V – (DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI).

Questo titolo è stato profondamente modificato dalla Commissione proprio in relazione alla fondamentale innovazione dell'abrogazione della distinzione fra le professioni di avvocato e procuratore. Abbiamo già visto come all'abrogazione del procuratore si sia legato logicamente un severo tirocinio ed un esame particolarmente severo.

Il tirocinio deve essere attivo ed effettivo (articolo 39), la pratica deve essere continuativa (articolo 38) con obbligo della residenza del praticante nella circoscrizione dell'ordine presso il quale è iscritto. Il praticante deve, perciò, frequentare assiduamente lo studio professionale di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità professionale: ai professionisti (articolo 37) è imposto l'accogli-

mento nei loro studi degli aspiranti alla pratica.

I praticanti devono, inoltre, assistere alle udienze civili penali anche istruttorie, partecipare alle conferenze ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine e possono esercitare il patrocinio presso il giudice conciliatore dal momento della iscrizione nel registro dei praticanti, e presso le preture dopo un anno.

A questo proposito la Commissione ha introdotto la norma di cui all'articolo 40 per l'ammissione al patrocinio nelle preture del distretto: tale ammissione, su richiesta dell'interessato, viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine solo se dopo il primo anno di pratica si dimostri che questa è stata effettivamente e continuativamente svolta. Se il Consiglio non valuta favorevolmente il modo di svolgimento della pratica rinvia la decisione alla fine del successivo anno. Non è chi non veda la rigorosità di queste disposizioni: non si avrà, così, la ventura di assistere in pretura a processi, anche di delicata e complessa natura, malamente oggetto di difese sperimentali, da parte di giovanissimi laureati senza alcuna esperienza dibattimentale.

Terminata la pratica, con il rilascio di apposito certificato da parte del Consiglio dell'Ordine, l'aspirante avvocato può sostenere gli esami. Si è già detto dell'unicità, annualità e professionabilità degli stessi; resta da accennare (articolo 52) alla disposizione introdotta dalla Commissione per il caso di ripetute bocciature del candidato: ove non venga superato l'esame per due volte consecutive, non si potrà sostenere alcun esame nell'anno immediatamente successivo.

TITOLI VI - VII - VIII — (DELLE ASSEMBLEE, DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE, DELLA TENUTA DELL'ALBO).

La Commissione si è largamente attenuta allo schema ministeriale salvo il ritorno al vigente sistema di votazione per le elezioni, così come era stato ripetutamente sollecitato dal Consiglio nazionale forense, per la soppressione dell'istituto dei censori (articolo 82 del disegno di legge) reclamata a gran voce da tutta la categoria, e per la modifica della lettera *i*) dell'articolo 79, sempre del disegno di legge, in concordanza con il parere del C.N. E.L. già ampiamente illustrato.

TITOLO IX — (DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE).

La Commissione si è occupata con particolare attenzione del potere e del procedimento disciplinare e delle sanzioni ed ha indicato fra le infrazioni alle regole di condotta professionale e privata di cui all'articolo 5 (oggetto del potere disciplinare) la particolare gravità dell'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario. È stata minuziosamente indicata la procedura del procedimento disciplinare; così all'articolo 87 si prevedono le formalità dell'apertura del procedimento, agli articoli 88 e 89 quelle relative all'istruzione preliminare, agli articoli 91 e 97 gli atti relativi al rinvio dell'udienza pubblica, al dibattimento ed alla decisione.

Va notato il ripristino dell'intervento del pubblico ministero nel procedimento disciplinare con la eliminazione in sua vece dell'istituto dei censori, pur così generosamente sostenuto a suo tempo da tanti eminenti giuristi quali De Nicola, Calamandrei, Zoli ed altri. Ma, *re melius perpensa*, i congressi giuridici e il Consiglio nazionale forense e nella stragrande maggioranza gli avvocati avevano ormai considerata non più sostenibile tale drastica riforma che, se aveva il pregio di esaltare in astratto l'autonomia della classe forense, in pratica non tutelava le superiori esigenze di giustizia e di praticità nel procedimento disciplinare: su tale punto la Commissione ha deciso all'unanimità.

In base all'articolo 90, in ogni fase del procedimento il presidente del Consiglio dell'Ordine può chiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare: si è così eliminata la preoccupante disposizione contenuta nel disegno di legge relativa alla « *autorizzazione* » del pubblico ministero per chiedere direttamente alla polizia giudiziaria le informazioni a carico dei collegiati.

Interessante è l'anticipazione, che la Commissione ha approvato, della *cross-examination* nel dibattimento (articolo 95). Infatti le prove orali sono assunte in udienza e le parti possono interrogare i testimoni ed i consulenti tecnici: la decisione del presidente, sull'ammissibilità o meno delle domande stesse, avviene solo ove sorga opposizione, consentendosi così la più efficace e rapida ricerca della verità.

Per le sanzioni disciplinari è stata mantenuta la distinzione tra avvertimento, censura, sospensione e radiazione: esse si differenziano per la diversa gravità, riservandosi alla recidiva un ruolo preminente anche per la qualificazione della punizione. La radiazione è stata configurata con precisione onde evitare disparità di giudicati nelle varie decisioni dei Consigli.

TITOLO X — (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE).

La Commissione, oltre che ad occuparsi di variazioni tecniche sul sistema elettivo del Consiglio nazionale forense, ha dovuto affrontare con approfondite discussioni il grave problema dei ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense sia in materia disciplinare che di tenuta degli albi.

Come si è accennato nelle premesse, il disegno di legge pur rilevando, nella attuale funzione del Consiglio nazionale forense, gli estremi del giudice speciale non ha ritenuto di proporre modifiche in merito ritenendo giuridicamente corretta la riproposizione del vigente sistema.

La Commissione ha, in proposito, sollecitato il doveroso parere della I Commissione permanente della Camera per gli affari costituzionali: con limpide ed inoppugnabili proposizioni la I Commissione ha negato validità costituzionale alla tesi proposta nel disegno di legge. L'articolo 102 della Costituzione, al primo comma, con la sua chiara dizione letterale – ha detto testualmente la I Commissione – sancisce l'illegittimità costituzionale di tutti gli organi speciali di giurisdizione ed al secondo comma, ne vieta la nuova istituzione. Di conseguenza tutti i giudici speciali esistenti devono considerarsi costituzionalmente illegittimi.

La norma transitoria VI, collegandosi, appunto, idealmente al primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, obbliga il legislatore ordinario a rivedere tutti gli organi di giurisdizione esistenti, escludendo il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari.

Né vale, per sfuggire alle conseguenze di queste considerazioni, richiamare l'interpretazione che la Corte costituzione ha dato della norma transitoria VI (vedi sentenza n. 12 del 13 novembre 1962) e considerare i Consigli dell'ordine, nell'esercizio della loro funzione disciplinare, come organi già esistenti in base al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

A prescindere dal fatto che l'attuale disegno di legge – continua il parere – disciplina tutta la materia e di conseguenza la nuova regolamentazione si sostituisce alla precedente, a prescindere anche dal fatto che l'esercizio della funzione disciplinare, nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, prevede l'intervento di un organo, quello dei censori, ignoto al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sarebbe, in ogni caso, costituzionalmente corretto, sottrarsi all'obbligo della norma transitoria VI della Costituzione.

Nel suo parere la Commissione affari costituzionali afferma che il problema deve essere guardato da un punto di vista più vasto e comprensivo. Esattamente, nella relazione al disegno di legge, si afferma che gli ordini sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotati di autonomia. In base a questa considerazione è stata eliminata la norma, che stabiliva che essi sono sottoposti solo alla legge, non sembrando, pur nella dovuta considerazione della funzione che essi adempiono, costituzionalmente corretto porre gli ordini forensi sul medesimo piano degli organi fondamentali dello Stato.

Tuttavia, il principio dell'autonomia importa il potere dell'ente di verificare le condizioni della sua esistenza e le condizioni d'appartenenza degli iscritti. Questo potere si manifesta non solo al momento dell'iscrizione con l'accertamento della ricorrenza delle condizioni necessarie per ottenere la iscrizione nell'albo, ma anche successivamente quando quei requisiti vengano meno. Il potere disciplinare è, quindi, una manifestazione dell'autonomia dell'Ordine per cui esso è di natura squisitamente amministrativa.

Ciò che distingue l'amministrazione dalla giurisdizione non è tanto la diversa finalità che lo Stato assegna all'ordinamento giuridico ma il criterio di distinzione deve essere ravvisato nel diverso modo con cui lo Stato si pone dinanzi ai conflitti che caratterizzano l'attuazione dell'ordinamento giuridico.

Con l'amministrazione lo Stato tende ad impedire che sorgano situazioni di conflitto tra il singolo e la collettività, con la giurisdizione, invece, lo Stato dirime il contrasto, già sorto, attuando, nel caso concreto, la norma di legge.

Curare l'iscrizione all'albo, verificare che sussistano sempre le condizioni richieste per l'iscrizione, che sono le tipiche manifestazioni del potere disciplinare, significa porre in essere una attività che intende evitare il sorgere di situazioni di conflitto tra l'iscritto e l'Ordine e controllare, cioè, permanentemente che vi siano le condizioni di esistenza dell'Ordine stesso. Questa attività è non solo di natura amministrativa, ma anche l'espressione più tipica dell'autonomia delle persone giuridiche di diritto pubblico nel nostro ordinamento costituzionale.

Ciò posto, discende – e riportiamo sempre testualmente:

a) che è illegittima la norma, contenuta nell'articolo 116 del disegno di legge, con cui

si conferisce la facoltà al Consiglio dell'Ordine di infliggere la condanna alle spese (e, come appare dal testo proposto dalla IV Commissione, tale norma è stata soppressa);

b) che è illegittima la norma contenuta nell'articolo 131 del disegno di legge, con cui si stabilisce che avverso la decisione del Consiglio nazionale forense è possibile solo la impugnazione davanti alla Cassazione a sezioni riunite per vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Poiché l'atto, con cui il Consiglio nazionale forense conclude il processo disciplinare è un atto amministrativo, la I Commissione ha ritenuto che non si possa non mantener fermo il principio generale, per cui gli atti amministrativi sono tutti impugnabili o dinanzi all'autorità giudiziaria o dinanzi al giudice amministrativo, a seconda che esso incida su diritti soggettivi o su interessi legittimi.

Fin qui il parere riportato per esteso in questa relazione per completezza nell'esposizione generale dell'importante quesito.

La Commissione giustizia ha doverosamente tenuto conto della pertinente indicazione di carattere costituzionale pur preferendo alla soluzione del richiamo puro e semplice dei principî generali (con il deferimento all'autorità giudiziaria ordinaria nei tre gradi o al Consiglio di Stato secondo la classica bipartizione della violazione dei diritti sogettivi e degli interessi legittimi) altro ma non contrastante indirizzo.

La Commissione infatti ha introdotto, con l'articolo 123, una nuova, globale, impostazione giuridica dei ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense. L'interessato ed il procuratore generale possono, infatti, proporre (nel termine di trenta giorni) ricorso contro le decisioni in materia disciplinare o di tenuta dell'albo o del registro dei praticanti (sia per violazione dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi) alla Corte d'appello competente.

Particolarmente interessante è la proposta composizione del collegio giudicante: esso, oltre alla sua normale composizione, è integrato da due avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio nelle giurisdizioni superiori. La sentenza (la trattazione dell'intero giudizio avvenendo in camera di consiglio) può annullare, revocare o modificare la impugnata deliberazione del Consiglio nazionale forense. Successivamente è dato ricorso alla Corte di cassazione.

È parso alla Commissione giustizia di effettuare, così, una legittima sintesi tra la doverosa attuazione del precetto costituzionale rispetto al divieto del giudice speciale e la necessaria autorità del deliberato del Consiglio nazionale forense in uno con l'inserimento – quale giudice specializzato previsto dalla Corte costituzionale – degli avvocati anche in sede di appello.

L'autonomia della categoria è, in tal modo, esaltata senza contraddire il sistema ed è conforme alla legge fondamentale della Repubblica.

Titolo XI e Disposizioni finali.

Di rilievo ancora appare – nel capitolo riguardante gli onorari e le spese – la norma (articolo 125) che stabilisce la vincolante deliberazione del Consiglio nazionale forense (con necessaria approvazione del Ministro) per i criteri relativi alla determinazione dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati: è stata in proposito avvertita la utilità del parere consultivo delle associazioni sindacali di categoria regolarmente registrate.

Nelle disposizioni finali si sono abrogate (articolo 131) tutte le disposizioni in contrasto con la legge in discussione e si è disposto (articolo 132) che i procuratori iscritti attualmente nell'albo passino di diritto in quello degli avvocati per eliminare macchinosi espedienti di raccordo tra le vecchie e le nuove norme. Per ogni eventualità si è previsto, all'articolo 133, il potere del Ministro di grazia e giustizia di provvedere a norme regolamentari entro un anno dalla pubblicazione della legge.

In conseguenza delle innovazioni apportate il titolo del provvedimento è stato così mutato « Ordinamento della professione di avvocato ».

* * *

Il relatore, dato il carattere moderno e civilmente innovativo delle disposizioni approvate dalla Commissione sul tessuto connettivo del disegno di legge, confida in una sollecità approvazione del nuovo ordinamento della professione dell'avvocato: è una legge, così articolata, che al segno del profondo rinnovamento, adatto ai tempi, sposa una pregevole stesura anche nella forma: due elementi questi che non potevano non riscontrarsi in un provvedimento che non voleva e non è esclusivamente di categoria, ma conformemente alle altissime tradizioni dell'avvocatura italiana, si innesta a pieno diritto nella profonda e prossima trasformazione della amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

FORTUNA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

DEGLI ORDINI LOCALI, DELL'ORDINE NAZIONALE E DEL TITOLO PROFESSIONALE.

ART. 1.

(*Ordini locali e Ordine nazionale degli avvocati e procuratori*).

Gli avvocati e i procuratori, nell'esercizio della loro libera professione, adempiono una funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria.

Presso ogni Corte di appello e presso ogni Tribunale gli avvocati e i procuratori sono costituiti in ordini locali, rappresentati da un proprio Consiglio.

È costituito un solo Ordine locale presso la Corte di appello e il Tribunale aventi sede nella medesima città.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale, gli Ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Tanto gli Ordini locali quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

ART. 2.

(*Attribuzioni degli ordini*).

Ogni Ordine custodisce il proprio albo, esercita la funzione disciplinare, ed è investito della rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti nell'albo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Ordinamento della professione di avvocato.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

DEGLI ORDINI LOCALI, DELL'ORDINE NAZIONALE E DEL TITOLO PROFESSIONALE

ART. 1.

(*Ordini locali e Ordine nazionale degli avvocati*).

Gli avvocati, nell'esercizio della loro libera professione, adempiono una funzione di necessaria collaborazione alla amministrazione della giustizia.

Presso ogni tribunale gli avvocati costituiscono un unico Ordine rappresentato da un Consiglio.

Soppresso.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale gli Ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Ciascun Ordine locale e l'Ordine nazionale forense sono persone giuridiche di diritto pubblico.

ART. 2.

(*Attribuzioni degli Ordini e disciplina professionale*).

Ciascun Ordine custodisce l'albo degli avvocati, l'elenco speciale ed il registro dei praticanti; tutela la indipendenza e la dignità della professione; esercita la funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali.

L'Ordine nazionale forense custodisce l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori di cui all'articolo 21 della presente legge.

ART. 3.

(*Disciplina degli Ordini*).

La disciplina professionale degli avvocati e dei procuratori spetta agli Ordini, anche nei casi previsti nei primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale, con le relative sanzioni disciplinari e civili.

ART. 4.

Albo professionale.

Presso ogni Ordine l'albo professionale è unico, e si divide in due sezioni, una per gli avvocati e l'altra per i procuratori.

ART. 5.

(*Effettività dell'esercizio professionale*).

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione da accertarsi, nei modi stabiliti dal regolamento, dal Consiglio dell'Ordine, il quale decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato o del procuratore che, dopo essere stato cancellato, intenda riprendere tale esercizio.

La disposizione del comma precedente non si applica a chi esercita il mandato parlamentare.

ART. 6.

(*Uso del titolo*).

Nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di avvocato e di procuratore se non è iscritto come tale nell'albo di un Ordine o nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

Sono autorizzati a conservare il titolo gli avvocati e i procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, siano stati cancellati dall'albo a loro richiesta.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del Consiglio, che deve revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo, eserciti attività incompatibile o tenga condotta non conforme al decoro dell'Ordine.

I provvedimenti e le decisioni del Consiglio in materia sono impugnabili a norma degli articoli 93, 117 e 118.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 3.

(*Effettività dell'esercizio professionale*).

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione, salvo i casi di impedimento determinato dall'espletamento di funzioni pubbliche elettive o da giusta causa.

ART. 4.

(*Obbligatorietà della iscrizione nell'albo e uso del titolo*).

Solo gli iscritti nell'albo di un Ordine o nell'albo speciale previsto dall'articolo 21 hanno diritto di esercitare la professione e di avvalersi del titolo di avvocato.

Gli avvocati cancellati dall'albo a loro richiesta o per sopravvenuta incompatibilità ovvero nel caso previsto dal precedente articolo conservano il titolo.

Soppresso.

Soppresso.

Le violazioni alle norme del presente articolo sono punite rispettivamente ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 7.

(*Abuso del titolo e delle funzioni*).

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nelle stesse pene, e salve in ogni caso le sanzioni disciplinari, incorre il procuratore che, non avendone diritto, usi il titolo di avvocato o eserciti le funzioni esclusivamente riservate all'avvocato.

CAPO II.

DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEI PROFESSIONISTI FORENSI

ART. 8.

(*Requisiti di condotta*).

Per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata integrità e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché una vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine forense.

L'accertamento di tali requisiti, anche nei casi di iscrizione di diritto di cui agli articolo 32 e 35, è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

ART. 9.

(*Doveri professionali*).

La professione forense dev'essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, e con spirito di colleganza.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

ART. 10.

(*Giuramento*).

Gli avvocati e i procuratori non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente o altro avvocato da lui incaricato, illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo.

La formula del giuramento è la seguente: « Consapevole della pubblica dignità dell'Ordine forense, giuro di osservare con lealtà, diligenza e onore i doveri professionali del

Soppresso.

CAPO II.

DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEI PROFESSIONISTI

ART. 5.

(*Requisiti di condotta*).

Probità e decoro sono requisiti necessari per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo.

L'accertamento di tali requisiti, anche nei casi di iscrizione di diritto di cui all'articolo 27 è riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

Soppresso.

ART. 6.

(*Giuramento*).

L'avvocato è ammesso all'esercizio della professione solo dopo aver prestato giuramento dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in seduta pubblica. Prima del giuramento il presidente o altro avvocato da questi incaricato illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di colui che è chiamato ad esercitarlo quale necessario collaboratore della amministrazione della giustizia.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di adempiere con diligenza, lealtà e onore ai doveri del mio ufficio ».

mio ufficio di necessario collaboratore della giustizia ».

Coloro che hanno prestato giuramento per l'ammissione all'esercizio di una delle due professioni non sono tenuti a rinnovarlo per l'ammissione all'esercizio dell'altra.

ART. 11.

(*Obbligo della residenza*).

L'avvocato e il procuratore debbono risiedere nella circoscrizione del Tribunale del loro Ordine; debbono comunicare immediatamente al Consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni suo mutamento.

Se non risiedono nel capoluogo, debbono però avere in questo un loro ufficio, ovvero un ufficio presso altro avvocato o procuratore.

ART. 12.

(*Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio.*

È dovere onorifico degli avvocati e dei procuratori assumere e svolgere con diligenza il gratuito patrocinio degli indigenti, a norma di legge.

Essi non possono senza giusto motivo rifiutarsi di assumere la rappresentanza e il patrocinio ai quali siano designati dal Consiglio dell'Ordine a norma dell'articolo 79, lettera *m*).

ART. 13.

(*Solidarietà professionale*).

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti al dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma di contributi a scopi previdenziale e assistenziale, a norma di legge.

ART. 14.

(*Segreto professionale*).

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti ad osservare il segreto professionale.

ART. 15.

(*Compenso*).

Ferme le disposizioni sul gratuito patrocinio, gli avvocati e i procuratori hanno diritto a compenso, a norma di legge, e al rimborso delle spese, osservati sempre i divieti degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del Codice civile.

Soppresso.

ART. 7.

(*Obbligo della residenza*).

L'avvocato ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione del tribunale dell'Ordine ove è iscritto e di comunicare al Consiglio dell'Ordine la sede del proprio ufficio ed ogni trasferimento.

Quando difende una causa fuori dalla circoscrizione dell'Ordine dove è iscritto elegge domicilio nel luogo ove ha sede il relativo ufficio giudiziario.

ART. 8.

(*Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio*).

È dovere dell'avvocato assumere e svolgere, a norma di legge, il gratuito patrocinio dei non abbienti. Senza giusto motivo non può rifiutarsi di assumere il patrocinio al quale è designato dal Consiglio dell'Ordine a norma dell'articolo 67, lettera *m*) o dal giudice, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9.

(*Solidarietà professionale*).

L'avvocato è tenuto al dovere di solidarietà e mutualità.

Con legge possono essergli imposti contributi a scopi previdenziali ed assistenziali.

ART. 10.

(*Segreto professionale*).

L'avvocato è vincolato all'osservanza del segreto professionale.

ART. 11.

(*Compenso*).

Ferme restando le disposizioni sul gratuito patrocinio dei non abbienti, l'avvocato, a norma di legge, ha diritto al compenso ed al rimborso delle spese, osservati i divieti degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II.

DELLA INCOMPATIBILITÀ E DELLA INDEGNITÀ

CAPO I.

DELL'INCOMPATIBILITÀ

ART. 16.

(*Attività professionali, commerciali e impiegatizie*).

L'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile:

a) con ogni altra professione, e in genere con qualsiasi altra attività svolta continuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile e di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e di gestione in società commerciali di qualsiasi forma;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi Ente, Istituto e Amministrazione pubblica;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale.

ART. 17.

(*Uffici parlamentari e ministeriali*).

L'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato o della Camera dei deputati; di componente la Corte costituzionale; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di Presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale. Gli investiti di tale uffici conservano la iscrizione nell'albo.

TITOLO II.

DELLA INCOMPATIBILITÀ E DELLA INDEGNITÀ

CAPO I.

DELL'INCOMPATIBILITÀ

ART. 12.

(*Attività professionali, commerciali e impiegatizie*).

L'esercizio della professione è incompatibile:

a) con qualsiasi altra professione e, in genere, con attività svolte continuativamente a scopo di lucro escluse quelle a carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) *identico;*

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui ovvero per interposta persona e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone ovvero di amministratore unico o delegato nelle società di capitali;

e) con la qualità di impiegato dello Stato, di amministrazioni o enti, istituti pubblici o di presidente o consigliere delegato di enti pubblici nazionali o regionali;

f) *identico.*

ART. 13.

(*Uffici pubblici*).

L'esercizio della professione rimane sospeso di diritto per coloro che sono chiamati a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, del Senato o della Camera dei deputati; di componente la Corte costituzionale o il Consiglio superiore della magistratura; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di presidente di Consiglio regionale o di componente la Giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano la iscrizione nell'albo.

ART. 18.

(*Professori di discipline giuridiche e professionisti addetti ad uffici legali interni*).

La disposizione dell'articolo 16, lettera *e*), non si applica:

a) ai professori di discipline giuridiche nelle Università o negli altri Istituti superiori o medi superiori della Repubblica;

b) a coloro che ricoprono uffici contemplati dall'articolo seguente, nei limiti ivi stabiliti.

ART. 19.

(*Limiti di esercizio dei professionisti addetti ad uffici legali interni*).

Gli avvocati e i procuratori addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali interni di pubbliche Amministrazioni per l'esercizio continuativo della difesa e della consulenza legale, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in tale elenco possono esercitare la professione solo per le cause e per gli affari appartenenti all'ufficio cui sono addetti, con divieto di esercitare al di fuori di questi limiti e con l'osservanza dell'articolo 5.

Per l'iscrizione nello speciale elenco è richiesta una attestazione ufficiale della pubblica Amministrazione che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista, in qualità di pubblico impiegato.

ART. 20.

(*Incompatibilità temporanea per gli ex magistrati, ex prefetti ed ex questori*).

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di procuratore e di avvocato nei distretti nei quali abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime. Tale limitazione non si applica a coloro che non abbiano conseguito funzioni superiori a quelle di magistrato di Tribunale o equiparate.

Coloro che hanno svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore, non possono esercitare la professione di procuratore o di avvocato nei distretti giudiziari delle provincie nelle quali hanno

ART. 14.

(*Insegnanti di discipline giuridiche*)

La disposizione dell'articolo 12 lettera *e*), non si applica ai professori ed agli assistenti di discipline giuridiche nelle università o negli altri istituti superiori o medi superiori della Repubblica.

ART. 15.

(*Limiti all'esercizio dei professionisti addetti ad uffici legali interni*).

L'avvocato addetto all'esercizio continuativo della difesa e consulenza presso uffici legali organicamente istituiti come tali da regioni, province, comuni od enti ovvero istituti i cui legali rappresentanti siano nominati dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni, esercita la professione per le cause e per gli affari propri dell'ufficio, con divieto di prestazioni di qualsiasi genere al di fuori di questi limiti e con l'osservanza dell'articolo 3.

L'avvocato, in tal caso, è iscritto in un elenco speciale, con annotazione della predetta limitazione.

Il Consiglio dell'Ordine è competente ad accertare l'esistenza dell'ufficio legale, organicamente istituito come tale presso l'ente, al fine di deliberare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco speciale.

ART. 16.

(*Incompatibilità temporanea per gli ex magistrati, prefetti, questori, ed intendenti di finanza*).

È fatto divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o ai magistrati militari di esercitare la professione di avvocato nei distretti in cui hanno svolto negli ultimi cinque anni le rispettive funzioni se non è trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

È fatto divieto ai prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, intendenti o vice intendenti di finanza di esercitare la professione di avvocato nei distretti giudiziari delle province nelle quali hanno svolto, negli ultimi cinque anni, le rispettive funzioni, se non è trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

CAPO II.

DELL'INDEGNITÀ

ART. 21.

(*Condanne penali*).

Fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 8, non possono essere iscritti nell'albo coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati per i quali l'articolo 111 prescrive la radiazione.

ART. 22.

(*Riabilitazione*).

Qualora sia intervenuta riabilitazione, e siano decorsi almeno cinque anni dal suo conseguimento, la iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere favorevole non vincolante del Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'iscrizione è stata richiesta.

TITOLO III.

DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

ART. 23.

(*Distinzione e cumulabilità delle due professioni.*)

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte.

Esse sono cumulabili, ma per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambe le sezioni di un albo.

Non si può essere iscritti che in un solo albo.

ART. 24.

(*Limitazione per grado e per territorio delle funzioni dei procuratori*).

I procuratori assumono la rappresentanza della parte in sede civile e in sede penale per l'azione civile dinanzi alla Corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa Corte, alle Corti di assise e a tutti i Tribunali e le Preture del distretto in cui è compreso il Tribu-

CAPO II.

DELL'INDEGNITÀ

ART. 17.

(*Condanne penali*).

Fermo il disposto dell'articolo 5, non è consentita la iscrizione nell'albo di colui che è stato condannato con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati per i quali l'articolo 105 prescrive la radiazione.

ART. 18.

(*Riabilitazione*).

Quando intervenga riabilitazione il Consiglio nazionale forense ha facoltà di concedere la iscrizione previo parere del Consiglio dell'Ordine nel cui albo è stata chiesta la iscrizione.

TITOLO III.

DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI

ART. 19.

(*Iscrizione nell'albo*).

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo Consiglio dell'Ordine.

Soppresso.

nale presso il quale sono iscritti. La stessa regola vale, entro i limiti del distretto, per la rappresentanza dinanzi alle Giunte provinciali amministrative ed ai Commissari regionali per gli usi civici.

Nei Tribunali e nelle Preture indicati nel comma precedente, in materia civile e penale, i procuratori possono assumere anche la difesa della parte di cui abbiano la rappresentanza. Dinanzi alle Corti di appello, in sede civile e penale, ai Tribunali delle acque pubbliche, alle Corti di assise anche di primo grado, ai commissari regionali per gli usi civici, la difesa è riservata agli avvocati.

Per la rappresentanza e la difesa in ogni altra sede valgono le norme delle leggi speciali.

ART. 25.

(*Estensione territoriale della funzione degli avvocati*).

L'avvocato iscritto in un albo può esercitare il patrocinio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie di ogni grado della Repubblica, fermo il disposto dell'articolo 26 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

ART. 26.

(*Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori*).

Dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e alla Commissione centrale per le imposte, la rappresentanza e la difesa delle parti può essere assunta soltanto da un avvocato iscritto in un albo speciale.

La stessa norma vale per il patrocinio dinanzi al Consiglio nazionale forense.

ART. 27.

(*Sostituzione di procuratori*).

Il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi sostituire nell'intero processo e in singoli atti da un altro procuratore esercente nel medesimo distretto di Corte d'appello, mediante delega scritta allegata agli atti della causa o mediante dichiarazione registrata a verbale.

Può altresì, sotto la sua responsabilità, nominare stabilmente tra i procuratori del di-

ART. 20.

(*Estensione territoriale della funzione*).

L'avvocato iscritto nell'albo esercita il patrocinio in ogni grado dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 21 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

ART. 21.

(*Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori*).

L'avvocato, per patrocinare dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte, deve essere iscritto nell'albo speciale.

Tale norma vale per il patrocinio dinanzi al Consiglio nazionale forense.

ART. 22.

(*Sostituzione di avvocati*).

Soppresso.

L'avvocato, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di nominare stabilmente tra

stretto non più di tre sostituti, mediante atto ricevuto dal presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto o da un suo delegato.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti il procuratore che li ha nominati.

ART. 28.

(*Collaboratori d'ufficio*).

L'avvocato e il procuratore, che nell'adempimento degli affari professionali si facciano coadiuvare da colleghi, rimangono in ogni caso personalmente responsabili verso i clienti.

ART. 29.

(*Relazioni di sostituzione e di collaborazione*).

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 27 e 28 non creano ad alcun effetto rapporti di natura impiegatizia, anche se retribuite con onorario periodico.

I sostituti e i collaboratori devono essere compensati in misura adeguata all'entità e importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvalga di questa collaborazione ha il dovere di adoprarsi affinché essa si svolga in modo da contribuire alla formazione professionale piena ed autonoma dei colleghi più giovani.

ART. 30.

(*Attività di avvocati stranieri*).

Nei casi in cui ne ricorra l'opportunità, l'avvocato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, può associare alla difesa un avvocato straniero ammesso al patrocinio in altro Stato.

TITOLO IV.

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO

ART. 31.

Iscrizione per esame nell'albo dei procuratori.

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è richiesto, oltre quanto è stabilito nell'articolo 8;

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una Università della Repubblica;

gli avvocati del distretto, uno o più sostituti dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine dove è iscritto.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti, l'avvocato che li ha nominati.

ART. 23.

(*Collaboratori d'ufficio*).

L'avvocato, che nell'adempimento degli affari professionali si fa coadiuvare da colleghi rimane, in ogni caso, personalmente responsabile verso i clienti.

ART. 24.

(*Rapporti di sostituzione e di collaborazione*).

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 22 e 23 non determinano, ad alcun effetto, rapporti di natura impiegatizia.

I sostituti ed i collaboratori sono compensati in relazione alla entità ed importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvale di questa collaborazione vigila affinché sia svolta in modo da contribuire alla piena ed autonoma formazione professionale dei colleghi più giovani.

ART. 25.

(*Attività di avvocati stranieri*).

È in facoltà dell'avvocato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, associare alla difesa avvocati ammessi al patrocinio in altri Stati.

TITOLO IV.

DELLE CONDIZIONI PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO

ART. 26.

(*Iscrizione per esame nell'albo degli avvocati*).

Per l'iscrizione nell'albo l'avvocato, oltre a quanto è stabilito nell'articolo 5, deve dimostrare:

a) di essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) di godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) di aver conseguita la laurea di giurisprudenza, conferita o confermata, da una università della Repubblica;

d) avere compiuto presso un procuratore che sia iscritto nell'albo da almeno dieci anni la pratica di due anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno tre anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato;

e) avere superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 55;

f) avere la residenza nel circondario nel quale la iscrizione è richiesta.

d) di aver compiuto presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni, ovvero presso l'avvocatura dello Stato, la pratica di tre anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno cinque anni come magistrato nell'ordine giudiziario o nell'avvocatura dello Stato;

e) di aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 46.

f) di avere la residenza, agli effetti professionali, nella circoscrizione del tribunale del Consiglio dell'Ordine dove la iscrizione è chiesta.

ART. 32.

(*Iscrizioni di diritto nell'albo dei procuratori*).

Chi è iscritto nell'albo degli avvocati ha diritto di ottenere, a sua domanda, l'iscrizione nell'albo dei procuratori.

Hanno altresì diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori, purché siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 31:

1°) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato;

2°) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni di insegnamento in tale qualità;

3°) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza, abbiano per almeno sei anni esercitato l'insegnamento di discipline giuridiche.

Soppresso.

ART. 33.

(*Iscrizione per anzianità nell'albo degli avvocati*).

Il procuratore che, avendo i requisiti prescritti dall'articolo 8 e dall'articolo 31, abbia esercitato la professione per almeno otto anni, ha diritto di essere iscritto, a sua domanda, nell'albo degli avvocati.

Soppresso.

ART. 34.

(*Iscrizione per esame nell'albo degli avvocati*).

Ove manchi il requisito, previsto dall'articolo 33, dell'esercizio della professione di procuratore per almeno otto anni, per la iscrizione nell'albo degli avvocati è richiesto:

a) avere i requisiti prescritti dall'articolo 8 e dalle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dell'articolo 31;

Soppresso.

b) avere compiuto presso un avvocato che sia iscritto nell'albo in tale qualità da almeno dieci anni, la pratica di cinque anni, secondo le norme del titolo V di questa legge; oppure essere iscritto da più di due anni nell'albo dei procuratori e avere durante questo periodo esercitato effettivamente la professione. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno cinque anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato;

c) avere superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 58.

ART. 35.

(*Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati*).

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati purché siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 31:

1) coloro che per dieci anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica o degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di insegnamento in tale qualità;

3) coloro che avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza abbiano per almeno dieci anni esercitato l'insegnamento di discipline giuridiche.

ART. 36.

(*Iscrizione per titoli nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori*).

L'avvocato che sia iscritto nell'albo in tale qualità da almeno dieci anni, ed abbia durante questo periodo esercitato continuativamente la professione dinanzi ai Tribunali, alle Corti d'appello o alle Corti di assise, può chiedere di essere iscritto nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio nazionale forense, corredata dal parere non vincolante del Consiglio dell'Ordine del distretto della Corte d'appello cui appartiene il richiedente, da una particolareggiata relazione sull'attività professionale svolta e da ogni altro titolo (scritture forensi, pubblicazioni scientifiche, eccetera), che sia atto a comprovarne l'attività.

ART. 27.

(*Iscrizione di diritto nell'albo*).

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo, purché in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 e nelle lettetre *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 26:

1) magistrati dell'ordine giudiziario, delle giurisdizioni amministrative, o magistrati militari oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato, dopo dieci anni di servizio attivo;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università della Repubblica o negli istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento in tale qualità;

3) gli abilitati alla libera docenza di discipline giuridiche, dopo sei anni di insegnamento nelle discipline stesse, o quando per esse hanno ricoperto funzioni di assistente universitario.

ART. 28.

(*Iscrizione per titoli nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori*).

L'avvocato iscritto nell'albo da almeno dieci anni, se durante questo periodo ha esercitato continuativamente la professione ha facoltà di chiedere la iscrizione nell'albo speciale.

La domanda di iscrizione, presentata al Consiglio nazionale forense, è corredata da una particolareggiata relazione sull'attività professionale svolta e da ogni altro titolo atto a comprovarla nonché dal parere non vincolante del Consiglio dell'Ordine ove è iscritto il richiedente.

Il Consiglio nazionale forense decide sull'iscrizione con provvedimento recante la sola motivazione: « Tenuto conto dell'attività professionale finora svolta, si fa luogo (o non si fa luogo) alla iscrizione ». Nel caso di mancato accoglimento della domanda, questa può essere ripresentata soltanto dopo due anni.

ART. 37.

(*Iscrizione per esame nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori*).

L'avvocato iscritto nell'albo in tale qualità da almeno quattro anni, ha diritto di essere iscritto nell'albo speciale alle condizioni seguenti:

a) avere compiuto durante questo periodo la pratica, presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale, a norma dell'articolo 53;

b) aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 61.

ART. 38.

(*Iscrizione di diritto nell'albo speciale*).

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di un tempo stabilito nel primo comma dell'articolo 36:

1°) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo sei anni di insegnamento in tale qualità;

2°) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo con la qualifica di magistrato di Corte di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti oppure per almeno sei anni con la qualifica di magistrato di Corte d'appello;

3°) gli avvocati generali, i vice avvocati generali e i sostituti avvocati generali dell'Avvocatura dello Stato;

4°) coloro che avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza abbiano esercitato per almeno dodici anni l'insegnamento di discipline giuridiche.

ART. 39.

(*Iscrizione nel solo albo speciale*).

L'avvocato iscritto nell'albo speciale da oltre dieci anni ha diritto di conservare l'iscrizione soltanto nel medesimo, facendosi cancellare dall'albo ordinario. In tal caso

La decisione del Consiglio nazionale forense è espressa con la formula: « Tenuto conto dell'attività professionale svolta, si fa luogo (o non si fa luogo) alla iscrizione ».

Nel caso di mancato accoglimento la domanda può essere ripresentata dopo due anni.

ART. 29.

(*Iscrizione per esame nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori*).

L'avvocato dopo tre anni di ininterrotto esercizio professionale consegue il diritto alla iscrizione nell'albo speciale se, durante questo periodo, compie un biennio di pratica presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale e se, successivamente, supera l'esame di cui all'articolo 50.

ART. 30.

(*Iscrizione di diritto nell'albo speciale*).

Sono iscritti a domanda nell'albo speciale, anche se non hanno esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nel primo comma dell'articolo 28, purché già iscritti nell'albo ordinario:

1) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo sei anni di insegnamento in tale qualità;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo con la qualifica di magistrato di Corte di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti;

3) gli avvocati generali, i vice avvocati generali ed i sostituti avvocati generali dell'avvocatura dello Stato;

4) gli abilitati alla libera docenza di discipline giuridiche, dopo dodici anni di insegnamento di tali discipline o quando per esse hanno ricoperto funzioni di assistente universitario.

ART. 31.

(*Iscrizione nel solo albo speciale*).

L'avvocato iscritto nell'albo speciale ha facoltà di mantenere solo questa iscrizione chiedendo la cancellazione dall'albo ordinario. In tale caso esercita il patrocinio unica-

può esercitare il patrocinio soltanto dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza aver l'obbligo di residenza a norma dell'articolo 11.

TITOLO V.

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45.

(*Carattere della pratica*).

La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense nelle sue diverse esplicazioni e deve essere seguita con scrupolosa assiduità, diligenza e profitto.

ART. 41.

(*Ammissione alla pratica*)

L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

La durata della pratica decorre dalla data della deliberazione.

Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 42.

(*Requisiti per l'ammissione alla pratica*).

Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 16 e 21 della presente legge.

ART. 40.

(*Inizio e continuità della pratica*).

La pratica forense non può avere inizio prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La pratica deve essere continuativa. Se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata; se interrotta per legittimo impedimento può essere completata.

mente dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza obbligo di residenza a norma dell'articolo 7.

TITOLO V

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32.

(*Contenuto della pratica*).

La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense.

ART. 33.

(*Ammissione alla pratica*).

Per l'ammissione alla pratica l'interessato presenta domanda al Consiglio dell'Ordine del luogo di residenza, corredata dai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 26.

L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio dell'Ordine che iscrive il praticante in apposito registro.

Non è ammesso alla pratica chi non ha i requisiti prescritti dall'articolo 7 o si trova in uno dei casi di incompatibilità o di indegnità previsti dagli articoli 12 e 17.

Il periodo di tre anni di pratica decorre dalla data della ammissione.

Soppresso.

ART. 34.

(*Continuità della pratica*)

La pratica è continuativa. Ove venga interrotta per oltre sei mesi complessivi deve essere ricominciata; la sospensione, determinata da legittimo impedimento accertato dal Consiglio dell'Ordine, può essere completata.

ART. 43.

(*Disciplina dei praticanti*).

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

La sospensione disciplinare se protratta per oltre un anno produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 40, nella prima ipotesi.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 22.

ART. 44.

(*Obbligo di residenza dei praticanti*).

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale è iscritto.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione, con le modalità dettate dall'articolo 89 in quanto applicabili, non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento della residenza.

CAPO II.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

ART. 46.

(*Dovere di consentire la pratica*).

Gli avvocati e i procuratori hanno il dovere morale, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica.

Il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

ART. 47.

(*Modi della pratica di procuratore e di avvocato*).

La pratica di procuratore o di avvocato si svolge, obbligatoriamente e comulativamente, nei seguenti modi:

a) col frequentare assiduamente lo studio professionale di un procuratore o di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e di esercizio;

b) con l'assistenza alle udienze;

c) con l'esercizio del patrocinio nei casi consentiti dalla presente legge;

ART. 35.

(*Disciplina dei praticanti*).

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Qualora venga irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla pratica per durata superiore a sei mesi, questa deve essere ricominciata.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 18.

ART. 36.

(*Obbligo della residenza*).

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine ove è iscritto.

Il trasferimento dell'esercizio della pratica in altra circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 76 in quanto applicabili, è consentito solo in caso di effettivo trasferimento della residenza.

CAPO II.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

ART. 37.

(*Dovere di consentire la pratica*).

Gli avvocati hanno il dovere di accogliere nei loro studi gli aspiranti alla pratica.

Il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

Il regolamento, di cui all'articolo 133, stabilisce i criteri in base ai quali, tenuto conto dell'importanza e del numero medio annuo delle pratiche, è fissato il limite dei praticanti da accogliere in ciascun studio legale.

ART. 38.

(*Attuazione della pratica*).

Per l'attuazione della pratica è obbligatorio:

a) frequentare continuativamente per tre anni lo studio professionale di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nell'albo e di esercizio;

b) assistere alle udienze;

c) esercitare il patrocinio nei casi consentiti;

d) con la partecipazione alle conferenze ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine, qualora questo le istituisca a norma dell'articolo 49.

ART. 48.

(*Assistenza alle udienze*).

I praticanti avvocati e procuratori devono assistere ad un congruo numero di udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giudiziari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 50.

(*Ammissione al patrocinio nelle Preture*).

Se dopo il primo anno di pratica questa risulta effettiva e continuativa, il Consiglio, su richiesta dell'interessato, ammette il praticante procuratore e il praticante avvocato che non sia già procuratore, ad esercitare il patrocinio civile e penale nelle Preture del distretto.

Se il Consiglio ritenga che la pratica non sia stata sufficiente rinvia la decisione alla fine del successivo anno di pratica.

ART. 51.

(*Giuramento per l'esercizio del patrocinio nelle Preture*).

I praticanti ammessi al patrocinio nelle Preture non possono esercitarlo se prima non abbiano prestato giuramento dinanzi al presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato con la formula:

« Giuro di adempiere con lealtà, diligenza ed onore, e nell'interesse della giustizia, l'ufficio al quale sono chiamato ».

ART. 49.

(*Conferenze ed esercitazioni per i praticanti*).

I praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di conferenze sulla pratica forense e alle esercitazioni su casi pratici in forma di conversazioni o dibattiti che saranno indetti all'uopo, ove possibile, dai Consigli dell'Ordine.

d) partecipare alle conferenze ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 39.

(*Assistenza alle udienze*).

I praticanti hanno l'obbligo di assistere alle udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giurisdizionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 40.

(*Ammissione al patricinio nelle preture e davanti ai conciliatori*).

Il Consiglio dell'Ordine, a domanda dell'interessato, che dimostra di aver svolta effettiva e continuativa pratica per tutto il primo anno, ha facoltà di ammettere il praticante all'esercizio del patrocinio civile e penale nelle preture comprese nella giurisdizione della circoscrizione per una durata non superiore a cinque anni.

Il Consiglio dell'Ordine quando ritiene insufficiente la pratica effettuata rinvia l'ammissione dell'interessato alla fine del successivo anno di pratica.

L'iscrizione nel registro dei praticanti dà diritto al patrocinio davanti ai giudici conciliatori.

ART. 41.

(*Giuramento per l'esercizio del patrocinio nelle preture*).

I praticanti, prima di esercitare il patrocinio nelle preture, prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato con la formula: « Giuro di adempiere con diligenza, lealtà ed onore ai doveri del mio ufficio ».

ART. 42.

(*Conferenze ed esercitazioni per i praticanti*).

I praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di conferenze sulla pratica forense ed alle esercitazioni, conversazioni o dibattiti indetti dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 52.

(*Certificato di compiuta pratica*).

Alla fine del periodo di pratica rispettivamente stabilito per gli avvocati e per i procuratori, il Consiglio dell'Ordine, se la pratica risulti regolarmente svolta e compiuta, rilascia il certificato di compimento della pratica occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce che la pratica sia prolungata per un termine che non può eccedere i quattro anni.

ART. 53.

(*Modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo speciale*).

La pratica richiesta per l'ammissione all'esame previsto dall'articolo 37 si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale è compiuta, il quale alla fine del biennio ne attesta il compimento.

Non sono applicabili a questo tipo di pratica le altre disposizioni del presente capo.

CAPO III.

DEGLI ESAMI

ART. 54.

(*Periodicità e carattere degli esami*).

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale e di avvocato sono indetti ogni anno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono nella proposizione di casi pratici ai quali gli esaminandi sono chiamati a dare la soluzione giuridica.

ART. 55.

(*Sede per gli esami di procuratore*).

Gli esami di procuratore si svolgono nello stesso giorno presso ogni sede di Corte di appello.

Il candidato non può presentarsi all'esame in sede diversa da quella della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha iniziato la pratica, salvo il trasferimento in corso di essa, purché avvenuto da più di un anno, a norma del secondo comma dell'articolo 44.

ART. 43.

(*Certificato di compiuta pratica*).

Il Consiglio dell'Ordine, alla fine della pratica regolarmente svolta, rilascia, a richiesta dell'interessato, certificato di compimento occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a tre anni.

ART. 44.

(*Modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo speciale*).

La pratica per l'ammissione all'esame, per la iscrizione nell'albo speciale ha una durata di due anni e si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale si compie.

CAPO III.

DEGLI ESAMI

ART. 45.

(*Periodicità e carattere dell'esame di abilitazione*).

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione è indetto ogni anno dal Ministro di grazia e giustizia.

L'esame ha carattere preminentemente professionale.

Soppresso.

ART. 56.

(*Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore legale*).

La Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore legale è nominata dal presidente della Corte di appello del distretto in cui si svolgono gli esami e si compone di cinque membri:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore iscritto nell'albo degli avvocati, che la presiede;

di quattro avvocati scelti tra quelli designati in numero doppio dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni e di cui almeno due appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

Se uno degli Ordini del distretto comprende territori nei quali vige il sistema bilingue, della Commissione dovrà far parte anche un avvocato del gruppo etnico locale.

Soppresso.

ART. 57.

(*Prove scritte ed orali per gli esami di procuratore*).

Le prove scritte sono tre ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto e la procedura penale.

I temi sono assegnati dal Ministero di grazia e giustizia.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto finanziario.

Soppresso.

ART. 58.

(*Sede e Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato*).

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e si compone di sette membri:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una Università della Repub-

ART. 46.

(*Sede e Commissione esaminatrice*).

L'esame di Stato, unico per tutto il territorio della Repubblica, ha luogo a Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina annualmente una commissione esaminatrice per ogni 400 candidati o frazione superiore a 200.

La commissione è composta da:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una università della Repub-

blica iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede;

sei avvocati scelti tra quelli designati in numero doppio dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

ART. 59.

(*Prove scritte ed orali per gli esami di avvocato*).

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto amministrativo.

Si applica la disposizione dell'articolo 57, secondo comma.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile. procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e diritto finanziario.

ART. 60.

(*Sede e Commissione per gli esami di ammissione all'albo speciale*).

L'esame per l'ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio nazionale forense e composta da sette avvocati, scelti tra gli iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, dei quali uno con funzioni di presidente.

blica iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, presidente;

cinque avvocati iscritti nell'albo spespeciale per le giurisdizioni superiori scelti tra quelli designati in numero doppio dal Consiglio nazionale forense;

da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.

Fanno parte di ciascuna commissione un presidente e sei membri supplenti con requisiti identici a quelli degli effettivi.

I presidenti effettivi di ciascuna commissione costituiscono, al fine del coordinamento delle operazioni di esame, apposito collegio ed eleggono nel loro seno un presidente.

ART. 47.

(*Ammissione all'esame*).

Non è ammesso all'esame il candidato che, dopo aver compiuta la pratica ed ottenuto il certificato di cui all'articolo 43, ha lasciato trascorrere più di due anni prima di presentarsi.

ART. 48.

(*Prove scritte ed orali per gli esami*).

Identico.

I temi sono assegnati dal Ministro di grazia e giustizia e consistono nella proposizione di casi pratici che gli esaminandi svolgono proponendo ed illustrando soluzioni giuridiche.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo; nozioni di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale nonché di diritto finanziario.

ART. 49.

(*Sede e commissione per gli esami di ammissione all'albo speciale*).

L'esame per l'ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, unico per tutto il territorio della Repubblica, ha luogo a Roma ed è indetto periodicamente dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio nazionale forense.

La commissione esaminatrice è composta da sei avvocati, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra iscritti da almeno dieci

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti, che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

ART. 61.

(*Prove scritte ed orali per gli esami di ammissione all'albo speciale*).

Le prove scritte sono due. Il candidato può scegliere tra le prove seguenti: redazione di un ricorso per cassazione in materia civile, redazione di un ricorso per cassazione in materia penale, redazione di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I temi sono assegnati dal presidente della Commissione esaminatrice.

La prova orale consiste nella discussione di un caso giudiziario su tema assegnato ventiquattro ore prima con risposta a contestazioni in seduta pubblica.

ART. 62.

(*Ammissione all'esame*).

Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, la Commissione esaminatrice.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo avere compiuto la pratica ed avere ottenuto il certificato di cui all'articolo 52, abbia lasciato trascorrere più di due anni prima di presentarsi.

ART. 63.

(*Annullamento degli esami*).

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di annullare gli esami quando siano avvenute irregolarità, sentito il Consiglio nazionale forense.

ART. 64.

(*Esclusione temporanea dagli esami*).

Il candidato che non abbia superato l'esame può ripeterlo l'anno successivo; qualora non consegua l'idoneità non potrà ripresentarsi all'esame nell'anno immediatamente successivo.

anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e da un magistrato di cassazione, rispettivamente nominati dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura.

Fanno parte della commissione un presidente e sei membri supplenti con requisiti identici a quelli degli effettivi.

ART. 50.

(*Prove scritte ed orali per gli esami di ammissione all'albo speciale*).

Le prove scritte sono due, a scelta del candidato tra le seguenti: redazione di un ricorso per cassazione in materia civile; redazione di un ricorso per cassazione in materia penale; redazione di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 51.

(*Annullamento degli esami*).

Il Ministro di grazia e giustizia in caso di irregolarità, sentito il Consiglio nazionale forense, ha facoltà di annullare gli esami di cui al presente capo.

ART. 52.

(*Esclusione temporanea dagli esami*).

Il candidato, che non abbia superato per due volte consecutive gli esami di cui al presente capo, non può sostenere la prova per la terza volta nell'anno immediatamente successivo.

TITOLO VI.

DELLE ASSEMBLEE

CAPO I.

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

ART. 65.

(*Assemblee ordinarie*).

Gli ordini si riuniscono in assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

a) l'elezione del Consiglio e dei censori;

b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

ART. 66.

Assemblee straordinarie.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio, ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'Ordine.

Deve essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia domanda, indicando l'oggetto da trattare, che sia compreso tra quelli di cui al comma precedente.

ART. 67.

(*Partecipazione alle assemblee*).

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui all'articolo 19, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o vice presidente del Consiglio o dal Consigliere più anziano.

ART. 68.

Validità e deliberazioni delle assemblee.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà dei componenti dell'Ordine; in seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 69.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

TITOLO VI.

DELLE ASSEMBLEE

CAPO I.

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

ART. 53.

(*Assemblee ordinarie*).

Gli ordini sono convocati in assemblea ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel mese di gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

a) l'elezione del Consiglio dell'Ordine;

b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Vedi articolo 57.

ART. 54.

(*Partecipazione alle assemblee*).

Partecipano alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale esclusi i sospesi per provvedimento disciplinare anche cautelativo.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente del Consiglio dell'Ordine o dal consigliere anziano.

ART. 55.

(*Validità e deliberazioni dell'assemblea ordinaria*).

Per la validità della assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e nello elenco speciale.

La seconda convocazione, indetta a distanza non inferiore a tre giorni, è valida qualunque sia il numero dei presenti, fermo il disposto dell'articolo 59.

Le deliberazioni sono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti dei presenti, ivi computati gli astenuti.

Vedi articolo 66.

ART. 69.

(*Votazioni per la elezione del Consiglio dell'Ordine e dei censori*).

Per la elezione del Consiglio dell'Ordine e dei censori, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.

Le altre modalità per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento.

Vedi articolo 73.

ART. 56.

(*Assemblea straordinaria*).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio dell'ordine lo ritiene opportuno o su iniziativa di almeno un decimo degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale o agli interessi dell'ordine.

Vedi articolo 59.

ART. 57.

(*Validità, decisioni e raccomandazioni delle assemblee straordinarie*).

L'assemblea straordinaria è valida, qualunque sia il numero dei presenti, ma questi hanno facoltà di deliberarne il rinvio quando il loro numero sia manifestamente esiguo in proporzione a quello degli iscritti o in relazione alla natura o alla importanza degli argomenti da trattare.

Le decisioni e le raccomandazioni approvate dall'assemblea straordinaria sono affisse per trenta giorni consecutivi all'albo delle comunicazioni e inserite negli atti del Consiglio dell'Ordine.

Su tali decisioni o raccomandazioni il Consiglio dell'Ordine è obbligato, entro il termine di un mese, a decorrere dall'ultimo giorno dell'affissione, a manifestare, con deliberazione motivata, il proprio avviso che viene affisso all'albo delle comunicazioin dell'Ordine per la durata di trenta giorni consecutivi.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali delle deliberazioni o raccomandazioni prese dalla assemblea straordinaria è fatta

ART. 70.

(*Candidature.*)

Negli Ordini che hanno più di trecento, cinquecento o mille iscritti, l'elezione avviene su proposte di candidatura firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le proposte di candidatura debbono essere presentate presso lo Ordine da due firmatari, che certificano la autenticità delle firme degli altri. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i quattro giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio, tre giorni liberi prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'Ordine il nome dei candidati accettanti. I voti dati a persone non iscritte o non accettanti sono nulli e non sono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

Vedi articolo 69.

menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e del risultato della votazione.

ART. 58.

(*Candidature*).

Negli Ordini che hanno almeno trecento, cinquecento, mille o più iscritti le proposte di candidatura sono presentate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori.

Non oltre i dieci giorni precedenti la data della elezione le liste, con allegata la accettazione autografa di ciascun candidato, sono presentate al segretario del Consiglio dell'Ordine da due elettori firmatari che certificano la autenticità delle altre firme. Le certificazioni non veritiere comportano la sopensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Le liste, a pena di nullità, devono contenere un numero di candidati non inferiore ad un terzo né superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Non sono ammesse candidature contemporanee in più liste e, in tal caso, è valida quella presentata per prima; le successive candidature vengono depennate d'ufficio e ne è data comunicazione scritta ai due firmatari presentatori dell'elenco anche ai fini del precedente comma.

È in facoltà del candidato ritirare la propropria accettazione entro il quinto giorno precedente la elezione con comunicazione scritta diretta al segretario del Consiglio dell'ordine ed ai due elettori firmatari.

Entro il quarto giorno precedente la elezione i presentatori, con le modalità di cui al presente articolo, hanno facoltà di indicare altro candidato in sostituzione di chi è depennato d'ufficio oppure ha ritirata la propria accettazione.

Il Consiglio dell'Ordine, tre giorni prima della data della elezione, affigge all'albo delle comunicazioni le liste dei candidati.

ART. 59.

(*Votazione per la elezione del Consiglio dell'Ordine*).

Per la validità della elezione del Consiglio dell'Ordine in caso di assemblea in seconda convocazione, è necessaria la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Il voto è diretto, personale e segreto. Ciascun elettore vota per un numero non superiore ai due terzi dei componenti il Consiglio

ART. 71.

(*Votazione di ballottaggio*).

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungono la maggioranza assoluta richiesta per la elezione, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio in numero doppio di quello dei posti non coperti al primo scrutinio, i candidati che, non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

ART. 72.

(*Ricorsi al Consiglio nazionale forense in materia elettorale*).

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

da eleggere scelti anche fra le varie liste concorrenti.

I voti dati a persone non iscritte nelle liste sono nulli e non vengono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

Sono eletti a primo scrutinio i candidati che, avendo conseguito un numero di suffragi superiore alla maggioranza dei votanti, hanno riportati il maggior numero di voti validi.

Nel computo della maggioranza dei votanti si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

ART. 60.

(*Ballottaggio*).

Quando, ai sensi dell'articolo 59, tutti o parte dei candidati non conseguono un numero di suffragi superiore alla maggioranza dei votanti, il presidente del Consiglio dell'Ordine, non oltre sette giorni, convoca nuovamente l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Per la validità dell'assemblea è necessaria la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti vacanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, persistendo la parità, il maggiore di età.

ART. 61.

(*Proclamazione dei risultati*).

Concluse le operazioni di scrutinio il presidente del Consiglio dell'ordine proclama immediatamente i risultati delle elezioni che vengono affissi per dieci giorni all'albo delle comunicazioni; ne dà notizia al Consiglio nazionale forense, al capo della Corte di appello del distretto nonché ai capi dei tribunali e delle preture del circondario.

ART. 62.

(*Ricorsi al Consiglio nazionale forense in materia elettorale*).

Contro il risultato delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 94.

ART. 73.

Validità, voti e pareri delle assemblee straordinarie.

L'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, ma il Consiglio può proporre all'assemblea stessa il rinvio quando tale numero sia manifestamente troppo esiguo in proporzione a quello degli iscritti o rispetto alla natura e importanza degli oggetti da trattare.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio.

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di due mesi, facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello del partecipanti e dell'esito della votazione.

CAPO II.

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

ART. 74.

(*Sede e costituzione*).

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni Corte d'Appello su convocazione del presidente del Consiglio dell'Ordine ivi istituito, e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nella assemblea distrettuale un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti all'Ordine che egli rappresenta e precisamente un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti o frazione di duecento fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i seicento iscritti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

È in facoltà del Consiglio nazionale forense annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 82.

Vedi articolo 58.

CAPO II.

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

ART. 63.

(*Sede e composizione*).

Le assemblee distrettuali sono convocate presso il Consiglio dell'Ordine dove ha sede ciascuna Corte d'appello e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ciascun delegato all'assemblea distrettuale è titolare di un numero di voti rapportato a quello degli iscritti nell'albo dell'Ordine che rappresenta e, precisamente:

a) un voto sino a duecento iscritti;

b) un voto per ogni successiva frazione o gruppo di duecento iscritti sino a seicento iscritti;

c) un voto per ogni ulteriore frazione o gruppo di trecento iscritti.

ART. 75.

(*Assemblee ordinarie*).

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 127, lettera *e*), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense, dell'ufficio dei censori e del Comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza; per la sua validità si richiede che siano presenti almeno due delegati che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel distretto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 69, terzo e quarto comma, e dell'articolo 71.

ART. 76.

(*Assemblee straordinarie*).

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 66.

La convocazione è fatta dal Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte di appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati: si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73.

TITOLO VII.

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 77.

(*Elezione e composizione*).

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'assemblea, ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cento;

Soppresso.

ART. 64.

(*Convocazione dell'assemblea*).

L'assemblea distrettuale è convocata per la elezione:

a) del componente il Consiglio nazionale forense;

b) del rappresentante nel Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

c) del delegato nella commissione elettorale centrale di cui all'articolo 118 della presente legge.

Inoltre è convocata per la trattazione degli argomenti attinenti all'esercizio professionale ed agli interessi degli Ordini del distretto.

La convocazione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine ove ha sede la Corte di appello oppure su domanda di tanti Consigli rappresentanti almeno un decimo degli iscritti del distretto o su disposizione del Consiglio nazionale forense.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 58.

TITOLO VII.

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 65.

(*Elezione e composizione*).

Identico al disegno di legge.

di nove, se supera i cento, ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento, ma non i seicento;

di quindici, se supera i seicento ma non i millecinquecento;

di diciannove, se supera i millecinquecento.

ART. 78.

(*Eleggibilità*).

Sono eleggibili gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, o a cinque se l'Ordine non supera i cinquanta iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 19.

ART. 79.

(*Funzioni del Consiglio*).

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine, i compiti stabiliti dall'articolo 2.

In particolare:

a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti:

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica, e ad elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sul gratuito patrocinio;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, e ove lo ritenga opportuno anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte fra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) cura gli interessi professionali adoperandosi per promuovere la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, numero 6;

ART. 66.

(*Eleggibilità*).

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che non sono mai incorsi in sanzioni disciplinari e che hanno una anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, o a cinque se l'Ordine non supera i cinquanta iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 15.

ART. 67.

(*Funzioni del Consiglio*).

Ogni Consiglio dell'Ordine, nella rispettiva circoscrizione territoriale:

a) vigila sulla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) *identico;*

c) *identico*;

d) *identico*;

e) promuove e favorisce le iniziative atte a rendere efficace la pratica e ad elevare la cultura degli iscritti nonché il prestigio dell'Ordine;

f) *identico;*

g) *identico;*

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti e, ove lo ritenga opportuno, d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra iscritti e clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e, in mancanza, per prendere i provvedimenti del caso;

i) promuove la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative e con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di assistenza e previdenza;

m) nomina procuratori o avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;

n) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

o) provvede a quant'altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 80.
(*Cariche e durata del Consiglio*).

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un vice presidente, un segretario e, occorrendo, un vice segretario, nonchè un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili.

Il componente di un Consiglio, il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di decesso o di dimissioni.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 84, lettera *a*).

ART. 81.
(*Riunioni*).

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente, o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

m) nomina gli avvocati per il patrocinio delle persone che, non avendo ottenuto l'opera di professionisti di loro fiducia, ne fanno richiesta;

n) *identico*;

o) *identico*.

ART. 68.
(*Cariche e durata del Consiglio dell'Ordine*)

Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. È in facoltà del Consiglio dell'Ordine eleggere anche un vicesegretario.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio dell'Ordine dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive e deve trascorrere almeno un triennio prima della successiva elezione.

Il componente di un Consiglio dell'Ordine che senza giustificato motivo non partecipa alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine che proclama eletto il candidato che nelle ultime elezioni ha avuto, tra i non eletti, il maggior numero di voti; tale norma si applica anche in casi di decesso o di dimissioni ovvero di incompatibilità.

Quando la sostituzione non è possibile, o concerne più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 71, lettera *a*).

ART. 69.
(*Riunioni*).

Le riunioni del Consiglio dell'Ordine sono indette con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ivi computati gli astenuti.

ART. 82.

Presso ogni Ordine è istituito un collegio di tre censori, se il numero degli iscritti nell'albo non supera i cinquecento, di cinque censori negli altri casi.

I censori esercitano la vigilanza sulla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti e sulla disciplina degli iscritti, con facoltà di iniziativa al riguardo.

I censori sono eletti dall'assemblea, a norma degli articoli 65 e 69, tra gli avvocati che abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore a quindici anni e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.

I censori durano in carica sino alla elezione di nuovi censori; sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni, che sono gratuite, collegialmente.

L'assemblea provvede all'elezione di censori supplenti che abbiano gli stessi requisiti di quelli effettivi.

ART. 83.

(*Bilanci, spese e contributi*).

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 127, lettera *s*), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati alla imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso:

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere, e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino il contributo fissato possono essere sospesi fino alla data del pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 110 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonché il contributo dovuto al Consiglio nazionale di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 130, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi

Soppresso.

ART. 70.

(*Bilanci, spese e contributi*).

Identico.

Entro i limiti necessari a coprire le spese della gestione, è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 120, lettera *r*), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo, ha facoltà di aggiungere al contributo un supplemento proporzionato ai redditi degli iscritti assoggettati alla imposta di richezza mobile ma non superiore al doppio del contributo stesso;

b) *identico.*

Coloro che non versano il contributo possono essere sospesi fino al momento del pagamento, osservate le formalità stabilite dall'articolo 101 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonché il contributo dovuto al Consiglio nazionale forense di cui al secondo comma, lettera *b*) dell'articolo 122, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati le formalità ed i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i

al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'Ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 84

(*Scioglimento del Consiglio*).

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quando compia gravi violazioni di legge.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari.

Il Commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per la elezione del nuovo Consiglio.

ART. 85.

(*Regolamenti*).

Nei limiti delle norme di legge, il Consiglio può deliberare regolamenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO VIII.

DELLA TENUTA DELL'ALBO

ART. 86.

(*Norme generali*).

L'albo è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonché al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, e deve rimanere permanentemente affissa all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'Ordine, che provvede a rimettere al Consiglio nazionale forense l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente dal Consiglio dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 71.

(*Scioglimento del Consiglio*).

Ciascun Consiglio dell'Ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale forense quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio o di osservare norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, in caso di grave violazione di legge.

In tali casi, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio dell'Ordine, esclusi quelli disciplinari.

Il commissario, non oltre quattro mesi dalla nomina, convoca l'assemblea per le elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

ART. 72.

(*Regolamenti*).

È in facoltà del Consiglio dell'Ordine emanare regolamenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO VIII.

DELLA TENUTA DELL'ALBO

ART. 73.

(*Norme generali*).

L'albo, a cura di ciascun Consiglio dell'Ordine, è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è inviata al Ministro di grazia e giustizia, ai Capi delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché al Consiglio nazionale forense ed alla presidenza della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati. All'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari deve essere continuativamente esposta una copia dell'albo dell'Ordine della circoscrizione.

ART. 87.

(*Provvedimenti per la tenuta dell'albo*).

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti mediante i seguenti provvedimenti:

a) iscrizione e reiscrizione;
b) trasferimento;
c) cancellazione;
d) sospensione;
e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono regolati dalle norme del titolo IX della presente legge.

ART. 88.

(*Iscrizioni*).

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta con la quale afferma sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla legge.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare. Se l'incompatibilità sia cessata prima della iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio ha il diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione, e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti e provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Il Consiglio può richiedere agli enti, uffici ed amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito, con la assegnazione di un termine a comparire non minore di dieci giorni.

ART. 89.

(*Trasferimenti*).

L'avvocato o il procuratore può chiedere il trasferimento della sua iscrizione nell'albo

ART. 74.

(*Provvedimenti per la tenuta dell'albo*).

Ciascun Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio nazionale forense provvedono alla tenuta dei rispettivi albi, dell'elenco speciale e del registro dei praticanti tenendoli costantemente aggiornati con le annotazioni di :

a) iscrizione e reiscrizione;
b) limitazioni;
c) trasferimento;
d) cancellazione;
e) sospensione;
f) radiazione.

ART. 75.

(*Iscrizioni*).

Identico.

Identico.

Nei casi di dichiarazione falsa o reticente o inesatta, il professionista, che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare anche se l'incompatibilità è cessata prima della iscrizione.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio dell'Ordine ha diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione e, altresì, la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti o provvedimenti penali che lo riguardano, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Identico.

Il Consiglio dell'Ordine prima di deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità invita l'interessato a comparire per essere sentito, con la assegnazione di un termine non minore di dieci giorni.

ART. 76.

(*Trasferimenti*).

L'avvocato, quando trasferisce la propria residenza in altro distretto, ha l'obbligo di

di altro Ordine, nella cui circoscrizione intenda trasferire la sua residenza.

A tale scopo deve richiedere il nulla osta al Consiglio presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla osta non può essere accordato a chi si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio del luogo di trasferimento, al quale il Consiglio di provenienza deve trasferire il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge, anche se questi sussistevano all'atto della prima iscrizione.

Chi è trasferito mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Uguali disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti, qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica compiuti presso vari Ordini si cumulano, esclusi quelli che siano stati di durata inferiore ad un anno, ferme le disposizioni degli articoli 40, 44 e 55.

ART. 90.

(*Cancellazione e sospensione cautelare*).

La cancellazione è pronunciata d'ufficio o su richiesta dei censori ovvero dell'interessato:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 5, e dalle lettere *a*), *b*) dell'articolo 31;

c) quando non sia osservato l'obbligo della residenza;

d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio;

e) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Non può essere cancellato chi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

Qualora contro un iscritto nell'albo sia in corso giudizio di interdizione o di inabilitazione, e siano stati presi dal Tribunale nei

chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo del nuovo Ordine.

A tale scopo presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale intende trasferirsi allegando il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza.

Il nulla osta non è accordato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, oppure sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio dell'Ordine del luogo ove l'avvocato si è trasferito, cui il Consiglio di provenienza invia il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

L'avvocato mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Analoghe disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica, compiuti presso vari Ordini, si cumulano, esclusi quelli di durata inferiore a sei mesi, ferme le disposizioni degli articoli 34 e 36.

ART. 77.

(*Cancellazione*).

La cancellazione è deliberata d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'interessato:

a) *identico*;

b) quando viene a mancare alcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 3 o previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 26;

c) quando non è osservato l'obbligo della residenza;

d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio dell'Ordine.

e) quando l'interessato rinuncia alla iscrizione.

Non può essere cancellato chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio prima di deliberare la cancellazione cita l'interessato per essere sentito.

ART. 78.

(*Sospensione cautelare*)

Quando un iscritto nell'albo è sottoposto a giudizio di interdizione o di inabilitazione e nei suoi confronti sono stati presi i provvedi-

suoi confronti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 419 e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 31, può pronunciare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo le norme degli ultimi due commi dell'articolo 112.

ART. 91.

(*Reiscrizione*).

L'avvocato od il procuratore cancellato dall'albo ha diritto di esservi reiscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Tale facoltà può essere esercitata una sola volta.

ART. 92.

(*Revisione biennale*).

Il Consiglio, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tener affisso nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso agli iscritti sul dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 90, salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

ART. 93.

(*Ricorsi*).

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi dal Consiglio con deliberazione motivata, sentiti i censori o su richiesta di questi. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati ai censori.

menti di cui all'ultimo comma degli articoli 419 e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 26, ha facoltà di deliberare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 106 della presente legge.

ART. 79.

(*Reiscrizione*).

L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di esservi reiscritto quando dimostra la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Tale diritto può essere esercitato una sola volta.

ART. 80.

(*Revisione biennale*).

Il Consiglio dell'Ordine, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, esegue almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per la durata di un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio affigge nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso sul dovere degli iscritti di denunciare la cessazione dall'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscono il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio dell'Ordine tiene conto anche di fatti precedenti alla iscrizione, qualora ne sia successivamente venuto a conoscenza.

La cancellazione è deliberata a norma dell'articolo 77, salvo quando dalla revisione non risultano fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

ART. 81.

(*Ricorsi*).

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi con deliberazione motivata dal Consiglio dell'Ordine, sentito il pubblico ministero o su richiesta di questi. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al pubblico ministero.

Contro tali provvedimenti l'interessato ed i censori possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorché nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 90.

ART. 94.

(*Annullamento d'ufficio*).

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'Ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti.

ART. 95.

(*Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai Consigli dell'Ordine*).

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

TITOLO IX.

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

CAPO I.

POTERE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 96.

(*Oggetto del potere disciplinare*).

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo e dei praticanti, delle regole di condotta professionale e privata dettate dagli articoli 8 e 9.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare.

Contro tali provvedimenti l'interessato o il pubblico ministero possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorché nel caso previsto dall'articolo 78.

ART. 82.

(*Annullamento d'ufficio*).

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'Ordine in materia di tenuta dell'albo o dell'elenco speciale ovvero del registro dei praticanti.

ART. 83.

(*Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai Consigli dell'Ordine*).

Quando un Consiglio dell'Ordine non provvede su una istanza di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, l'interessato nei trenta giorni successivi ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide in un termine non superiore a sei mesi.

TITOLO IX.

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

CAPO I.

POTERE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 84.

(*Oggetto del potere disciplinare*).

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta professionale e privata di cui all'articolo 5.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non formano oggetto di procedimento disciplinare.

ART. 97.

(*Competenza*).

La competenza a procedere in via disciplinare appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto per cui si procede ed è determinata volta per volta dalla prevenzione.

Ove, per prevenzione, siasi determinata in concreto la competenza di quest'ultimo, la sua decisione, passata in giudicato o dichiarata provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 115, è vincolante per il primo.

Se l'incolpato è componente di un Consiglio dell'Ordine o censore, è giudicato dal Consiglio avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'appello; se l'incolpato è componente del Consiglio dell'Ordine o censore presso il Consiglio dell'Ordine istituito nel capoluogo del distretto, è giudicato dal Consiglio avente sede nel capoluogo del distretto viciniore; se l'incolpato è iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto, a norma del comma precedente.

ART. 98.

(*Ricusazione e astensione*).

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dagli articoli 63 e 64 del Codice di procedura penale.

Le modalità per la ricusazione e per l'astensione sono stabilite dal regolamento.

ART. 99.

(*Apertura del procedimento disciplinare*).

Il Consiglio procede in via disciplinare di ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta dei censori, su ricorso dell'interessato o su rapporto della autorità giudiziaria.

Le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado dànno immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine presso il quale il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del Codice di procedura penale.

ART. 85.

(*Competenza*).

La competenza a procedere disciplinarmente, determinata dalla prevenzione, appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine dove l'incolpato è iscritto quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto.

L'incolpato componente di un Consiglio dell'Ordine, è giudicato dal Consiglio avente sede presso la Corte d'appello; l'incolpato componente di un Consiglio dell'Ordine con sede presso la Corte d'appello, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine avente sede presso la Corte d'appello viciniore; l'incolpato iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori è giudicato dal Consiglio dell'Ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto, a norma del comma precedente.

ART. 86.

(*Ricusazione e astensione*).

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dal codice di procedura penale.

Le modalità per la ricusazione e per l'astensione sono stabilite dal regolamento.

ART. 87.

(*Apertura del procedimento disciplinare*).

Il Consiglio dell'Ordine procede disciplinarmente d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta del pubblico ministero, su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine, dove il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale. Per gli iscritti soltanto nell'albo speciale, la no-

Dette autorità, dànno notizia allo stesso Consiglio dell'Ordine di ogni provvedimento giudiziale che a norma della presente legge possa dar luogo a procedimento disciplinare.

ART. 100.

(*Istruzione preliminare*).

Qualora il Consiglio, sentiti i censori, non decida senz'altro l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare.

Il professionista o il praticante che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenti senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisca le informazioni richieste entro il termine assegnatogli, è sottoposto a giudizio disciplinare.

ART. 101.

(*Ricorso alla polizia giudiziaria*).

In ogni fase del procedimento il presidente o i censori possono essere autorizzati dal pubblico ministero a richiedere alla polizia giudiziaria le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

tizia è comunicata al Consiglio dell'Ordine di Roma ed a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto.

Dette autorità dànno notizia al Consiglio dell'Ordine di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, può dar luogo a procedimento disciplinare.

ART. 88.

(*Istruzione preliminare*).

Quando il Consiglio dell'Ordine sentito il pubblico ministero, non decide l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare.

Il professionista o il praticante che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri non si presenta senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisce le informazioni chieste entro il termine assegnatogli, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 89.

(*Comunicazione della nomina del consigliere per l'istruzione*).

Quando il procedimento disciplinare è aperto dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto ed è nominato il consigliere per la istruzione preliminare, ne è data immediata comunicazione al presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

Quando il procedimento è aperto davanti al Consiglio dell'Ordine dove l'incolpato è è iscritto, il presidente procede immediatamente alla comunicazione prevista dal comma precedente al presidente del Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto.

In entrambi i casi il Consiglio dell'Ordine cui è inviata la comunicazione, ha facoltà di trasmettere, fino al momento della udienza, proprie osservazioni scritte al Consiglio dell'Ordine che procede. Queste osservazioni sono lette in udienza dal consigliere relatore.

ART. 90.

(*Ricorso al Procuratore della Repubblica*).

In ogni fase del procedimento il presidente del Consiglio dell'Ordine ha facoltà di chiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

ART. 102.

(*Deliberazione dopo il compimento dell'istruzione preliminare*).

Compiuta l'istruzione preliminare, il Consiglio può, sentiti i censori, deliberare non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiarare aperto il relativo procedimento, con la nomina di un Consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato della istruzione preliminare a norma dell'articolo 100. In quest'ultimo caso, il Consiglio formula il capo di incolpazione, con la indicazione sommaria del fatto per cui si procede, e ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata all'incolpato, assegnandogli un termine non minore di dieci giorni liberi per proporre le sue difese scritte.

In base a queste e all'eventuale ulteriore istruzione che sia ritenuta opportuna, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento.

Il Consiglio deve porre ogni cura affinché l'istruzione disciplinare si esaurisca di regola in un termine non superiore a sei mesi.

ART. 103.

(*Atti preliminari al dibattimento*).

Se sia ordinato il rinvio a dibattimento, il presidente fissa la data dell'udienza, ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, a pena di nullità, di un termine non minore di quindici giorni e dà le altre disposizioni occorrenti.

Copia della citazione è comunicata ai censori.

ART. 105.

(*Dei mezzi di prova*).

Il Consiglio in sede disciplinare può esercitare d'ufficio i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità; anche in sede di

ART. 91.

(*Deliberazione dopo il compimento dell'istruzione preliminare*).

Compiuta l'istruzione preliminare il Consiglio dell'Ordine, sentito il pubblico ministero, delibera non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiara aperto il relativo procedimento. In tal caso nomina un consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato della istruzione preliminare, e formula il capo di incolpazione con la indicazione del fatto per cui si procede. Ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato assegnandogli un termine non minore di dieci giorni per proporre le difese scritte.

Il Consiglio dell'Ordine, in base alla difesa scritta o ad ulteriore istruzione, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento. La istruzione preliminare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale forense può autorizzare una sola proroga non superiore a quattro mesi.

ART. 92.

(*Atti preliminari al dibattimento*).

Quando è deciso il rinvio a dibattimento, il presidente del Consiglio dell'Ordine fissa la data dell'udienza; ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione a pena di nullità di un termine a comparire non minore di quindici giorni e dà le altre disposizioni occorrenti. Copia della citazione è comunicata al pubblico ministero.

ART. 93.

(*Composizione del collegio giudicante*).

Durante tutto il dibattimento la composizione del collegio, formato da almeno tre quinti dei membri del Consiglio dell'Ordine, è immutabile.

Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti sempre che a decidere siano almeno in tre.

ART. 94.

(*Dei mezzi di prova*).

Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare esercita i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità. È in facoltà dell'incol-

dibattimento nuove prove possono essere proposte dall'incolpato o dal censore.

Le prove orali sono assunte in udienza.

ART. 104.

(*Del dibattimento*).

Il dibattimento si svolge in udienza non pubblica.

Dopo la relazione del consigliere relatore, l'incolpato può difendersi personalmente e farsi difendere da un avvocato. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

Uno dei censori interviene nel dibattimento e svolge oralmente, a conclusione di esso, le sue richieste.

ART. 106.

(*Decisione*).

La decisione contiene:

a) l'incolpazione;

b) i motivi di fatto e di diritto in forma sintetica;

c) il dispositivo.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

CAPO II.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 107.

(*Richiamo verbale*).

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere nel proprio ufficio o in una comune

pato o del pubblico ministero proporre nuove prove in sede di dibattimento.

Le prove orali sono assunte in udienza e ed è consentito alle parti di interrogare direttamente i testimoni ed i consulenti tecnici. Il presidente, ove sorga opposizione, decide senza formalità sulla ammissibilità delle domande.

ART. 95.

(*Del dibattimento*).

Identico.

L'incolpato è difeso da un solo avvocato o si difende personalmente. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

È in facoltà del pubblico ministero intervenire nel dibattito e svolgere oralmente le proprie richieste; successivamente il difensore espone le ragioni della difesa. L'incolpato ha per ultimo la parola. Chiuso il dibattito il Consiglio si ritira per deliberare ed il presidente, quindi, dà lettura del dispositivo in udienza.

ART. 96.

(*Del cancelliere*).

In ogni fase del procedimento le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del Consiglio dell'Ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

ART. 97.

(*Decisione*).

La decisione contiene:

a) l'incolpazione;

b) i motivi di fatto e di diritto;

c) il dispositivo.

La motivazione è estesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di estenderla personalmente o di affidarla a altro giudice.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « Non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

CAPO II.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 98.

(*Richiamo verbale*).

Il Consiglio dell'Ordine nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in se-

seduta del Consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

ART. 108.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1°) l'avvertimento con il quale si contesta la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;

2°) la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;

3°) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 112;

4°) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

ART. 109.

(*Potere discrezionale del Consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari*).

Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'Ordine applica la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicandone i motivi.

La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte.

ART. 110.

(*Avvertimento*).

Quando il Consiglio, in seguito ad istruzione preliminare a norma dell'articolo 100, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'incolpato manifesta incomprensione dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

duta ordinaria del Consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto per deliberazione del Consiglio dell'Ordine non menzionata nella decisione, anche in caso di procedimento disciplinare chiuso con proscioglimento.

ART. 99.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le sanzioni disciplinari sono:

1) l'avvertimento;

2) la censura;

3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 107;

4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

ART. 100.

(*Potere discrezionale del Consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari*).

Quando la legge non stabilisce diversamente, il Consiglio dell'Ordine irroga una delle sanzioni di cui all'articolo 99 in relazione alle circostanze ed alla gravità della mancanza disciplinare indicandone i motivi.

ART. 101.

(*Avvertimento*).

L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa, con richiamo dell'incolpato all'osservanza dei propri doveri.

La sanzione dell'avvertimento è disposta dal Consiglio dell'Ordine in seduta ordinaria, ed è comunicata all'interessato dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche con comunicazione orale di cui è redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata al Consiglio dell'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo al dibattimento.

Il Consiglio dell'Ordine, quando nel corso del dibattimento sono accertate circostanze più gravi di quelle che hanno determinato l'av-

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 117.

ART. 111.

(*Radiazione di diritto o facoltativa, in seguito a condanna penale*).

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato o il procuratore che con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

b) sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o nella interdizione dalla professione per uguale durata.

Nei casi previsti sotto le due precedenti lettere *a*) e *b*), la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori alla iscrizione nell'albo, purché il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o la sentenza medesima fosse ignota al Consiglio al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La radiazione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva

vertimento, ha il potere di applicare una sanzione più grave.

La decisione è notificata all'interessato a norma dell'articolo 110.

ART. 102.

(*Censura*).

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgrezzione commessa ed è irrogata previo dibattimento.

ART. 103.

(*Sospensione*).

La sospensione è irrogata per fatti gravi compiuti dall'incolpato.

Nella determinazione della durata della sanzione il Consiglio dell'Ordine tiene conto dei precedenti dell'incolpato.

ART. 104.

(*Radiazione*).

Salvo quanto disposto dall'articolo 105 la sanzione della radiazione è irrogata soltanto quando il fatto commesso o la condotta dell'incolpato sono di tale gravità da renderlo indegno di appartenere all'Ordine.

ART. 105.

(*Radiazione di diritto o facoltativa, in seguito a condanna penale*).

Incorre di diritto nella sanzione della radiazione dall'albo o dal registro l'avvocato o il praticante che con sentenza passata in giudicato:

a) è condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni per reato non colposo o non determinato in tutto o in parte da motivi politici;

b) è incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni, o nella interdizione dalla professione per eguale durata.

In tali casi la radiazione di diritto è irrogata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisce a fatti anteriori alla iscrizione nell'albo, purché il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o il Consiglio dell'Ordine non abbia avuto notizia della sentenza al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La declaratoria di radiazione, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata d'ufficio dal

nonostante ricorso; il Consiglio può, ove lo creda, sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

ART. 112.

(*Sospensione, di diritto o facoltativa in seguito a procedimento penale*).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione, per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai due anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il Consiglio può, ove lo creda, citare previamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato o un procuratore, il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento. Anche essa è immediatamente esecutiva.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'articolo 108.

ART. 113.

(*Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale*).

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se

Consiglio dell'Ordine ed è immediatamente esecutiva nonostante ricorso. Se il condannato è iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, la declaratoria viene pronunciata dal Consiglio dell'Ordine di Roma. Il Consiglio dell'Ordine ha sempre facoltà di sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio dell'Ordine può applicare la radiazione nel caso previsto dall'articolo 104 o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

ART. 106.

(*Sospensione di diritto o facoltativa in seguito a procedimento penale*).

Oltre i casi previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'esercizio o dalla pratica della professione:

a) *identico;*

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione per una durata non superiore ai due anni a seguito di sentenza penale passata in giudicato;

c) *identico.*

La declaratoria della sospensione ai sensi del precedente comma è pronunciata d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine ed è immediatamente esecutiva nonostante ricorso. È in facoltà del Consiglio dell'Ordine citare preventivamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato o un praticante, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare dall'esercizio o dalla pratica professionale fino all'esito del procedimento. La sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso.

Identico.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3) dell'articolo 99.

ART. 107.

(*Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale*).

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se

definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 111, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

ART. 114.

(*Fatti costituenti reato*).

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e sospendere il procedimento.

ART. 115.

(*Clausola di esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione*).

Fermo il disposto degli articoli 111 e 112, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinarne la esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

ART. 116.

(*Spese del giudizio disciplinare*).

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'Ordine le spese del giudizio.

CAPO III.

IMPUGNAZIONI ED EFFETTI DELLE DECISIONI

ART. 117.

(*Ricorsi contro le decisioni disciplinari*).

La decisione disciplinare è subito notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed è comunicata tanto ai censori presso il Consiglio dell'Ordine, quanto ai censori presso il Consiglio nazionale forense.

definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando ne ricorrono le ipotesi, a procedimento disciplinare per lo stesso fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo quando la sentenza di proscioglimento è stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare il disposto dell'articolo 28 del codice di procedura penale.

Quando il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale da luogo all'applicazione della sospensione, nella determinazione della durata è computato anche il periodo di sospensione cautelare.

ART. 108.

(*Fatti costituenti reato*).

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio dell'Ordine ravvisa elementi di reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica e sospende il procedimento.

ART. 109.

(*Clausola di esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione*).

Fermo il disposto degli articoli 105 e 106, il Consiglio dell'Ordine nell'irrogare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può ordinarne la esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Soppresso.

CAPO III.

IMPUGNAZIONE ED EFFETTI DELLE DECISIONI

ART. 110.

(*Ricorsi contro le decisioni disciplinari*).

La decisione disciplinare è notificata integralmente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato entro venti giorni dalla lettura del dispositivo in udienza ed è comunicata al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Con-

L'interessato ed i censori presso il Consiglio dell'Ordine possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione; i censori presso il Consiglio nazionale possono proporre lo stesso ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare al professionista ricorrente una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'Ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione è immediatamente esecutiva per legge, a norma degli articoli 111 e 112, ovvero è stata dichiarata tale dal Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 115.

Contro la dichiarazione di immediata esecutorietà, contenuta nelle decisioni di cui al comma precedente, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del collegio è immutabile. Ove venissero meno per ragioni di forza maggiore uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove.

ART. 118.

(*Revocazione*).

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile, nel termine di giorni trenta decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice.

siglio dell'Ordine, al procuratore generale, presso la Corte di cassazione ove ha sede il Consiglio nazionale forense e al difensore.

L'interessato, personalmente o a mezzo del difensore, ed il pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione; il procuratore generale presso la Corte di cassazione la facoltà di proporre ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

In caso di ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare una sanzione disciplinare più grave, per spece e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione, a norma degli articoli 105 e 106, è immediatamente esecutiva per legge ovvero è dichiarata tale dal Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 109.

Contro la dichiarazione del Consiglio dell'Ordine di immediata esecutorietà, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di cui all'articolo 109, fino al momento della decisione, è data facoltà al presidente del Consiglio nazionale forense, a istanza dell'interessato, di sospendere provvisoriamente la esecuzione.

Identico.

ART. 111.

(*Revocazione*).

Decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio dell'Ordine che l'ha pronunciata nel termine di trenta giorni decorrente a norma dell'articolo 326 del codice di procedura civile per i motivi previsti dall'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del predetto codice.

ART. 119.

(*Pubblicità delle decisioni*).

Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonché la decisione di sospensione o di radiazione a norma degli articoli 111 e 112, sono tenute affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai Consigli dell'Ordine, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 120.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*).

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 113, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

ART. 121.

(*Effetti della decisione disciplinare*).

La decisione del Consiglio ha effetto ai soli fini disciplinari.

La radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio professionale hanno effetto tanto per l'ufficio di avvocato quanto per quello di procuratore ed impediscono la reiscrizione e l'esercizio presso tutti gli Ordini.

ART. 122.

(*Reiscrizione dopo la radiazione*).

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo 111, non può essere reiscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 22.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reiscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

ART. 112.

(*Pubblicità delle decisioni*).

Le decisioni disciplinari, divenute definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonché le decisioni di sospensione o di radiazione a norma degli articoli 105 e 106, sono affisse per estratto all'albo delle comunicazioni dell'Ordine per la durata di un mese e sono comunicate all'autorità giudiziaria ed ai Consigli dell'Ordine con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 113.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*).

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di tre anni. Nel caso previsto dall'articolo 107, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, per quanto di ragione, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

ART. 114.

(*Effetti della decisione disciplinare*).

La decisione del Consiglio dell'Ordine ha effetto ai soli fini disciplinari.

La radiazione o la sospensione comportano la esclusione dall'esercizio professionale o dalla pratica ed impediscono la reiscrizione nell'albo o nel registro di qualsiasi altro Consiglio dell'Ordine.

ART. 115.

(*Reiscrizione dopo la radiazione*).

Chi è stato radiato può domandare, dopo cinque anni dalla data del provvedimento, al Consiglio nazionale forense previo parere del Consiglio dell'Ordine la reiscrizione nell'albo o nel registro.

Chi è stato radiato dall'albo o dal registro in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo 105, non può essere reiscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 18.

L'anzianità di iscrizione nell'albo o nel registro in caso di reiscrizione decorre dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense.

TITOLO X.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 123.

(*Sede e composizione*).

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, in numero di uno per ciascun distretto di Corte di appello.

Dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio nazionale forense, il quale senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 127, lettera *e*), provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva.

ART. 124.

(*Elezioni*).

Su convocazione del Consiglio nazionale forense uscente, da farsi almeno un mese prima della scadenza di questo, il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

ART. 125.

(*Commissione elettorale*).

La stessa assemblea distrettuale, convocata per le elezioni, nomina tra i componenti del Consiglio dell'Ordine costituito presso

TITOLO X.

DEL COSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 116.

(*Sede e composizione*).

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma ed è composto di avvocati eletti tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, a condizione che non facciano parte di alcun Consiglio dell'Ordine, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d'appello.

I componenti del Consiglio nazionale forense durano in carica tre anni. Non sono eleggibili per più di due volte consecutive e deve trascorrere almeno un triennio prima della successiva elezione.

Il componente del Consiglio nazionale forense, che senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o da dimissioni ovvero da incompatibilità, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 117, provvede mediante elezione suppletiva.

ART. 117.

(*Elezioni*).

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i Consigli dell'Ordine convocati nelle rispettive assemblee distrettuali, procedono alla elezione del relativo consigliere. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti calcolati a norma del secondo comma dell'articolo 63. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione nell'albo speciale e tra coloro che hanno eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Il Consiglio nazionale forense, almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, convoca per lo stesso giorno tutti i Consigli dell'Ordine nelle rispettive assemblee distrettuali per la elezione dei nuovi componenti del Consiglio nonché della Commissione centrale elettorale.

ART. 118.

(*Commissione elettorale centrale*).

Ciascuna assemblea distrettuale elegge tra i componenti del Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'appello, un rappresentante

la Corte di appello un delegato destinato a far parte della Commissione elettorale.

Detta Commissione si riunisce in Roma nel termine di dieci giorni dalle elezioni presso la sede del Consiglio nazionale forense e, nominato il suo presidente, procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi da ciascuna assemblea distrettuale, alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per tale convocazione e per l'insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della Commissione elettorale, ogni interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Nel caso delle elezioni suppletive contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 123, il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla convocazione della Commissione elettorale.

ART. 126.

(*Cariche del Consiglio*).

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

I vice presidenti esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

ART. 127.

(*Funzioni del Consiglio*).

Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza e il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'Ordine.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare e alla materia elettorale;

b) provvede all'annullamento d'ufficio uei casi previsti dagli articoli 72 e 94;

nella commissione elettorale centrale che dura in carica tre anni.

Detta commissione, entro dieci giorni dalle elezioni, si riunisce in Roma presso il Consiglio nazionale forense; nomina nel suo seno un presidente e procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi dalla presidenza di ciascuna assemblea distrettuale, al controllo delle operazioni elettorali, all'esame dei ricorsi, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per la convocazione e l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale forense sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della commissione elettorale centrale, ciascun interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di lègge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla sua prima convocazione.

Nel caso delle elezioni suppletive contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 116, il presidente del Consiglio nazionale forense provvede alla convocazione della commissione elettorale centrale.

Qualora un componente della commissione elettorale centrale sia decaduto, dimesso o incorso in casi di incompatibilità, il Consiglio nazionale forense indice la convocazione della relativa assemblea distrettuale per la elezione del nuovo componente.

ART. 119.

(*Cariche del Consiglio nazionale forense*).

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente rappresenta l'Ordine nazionale forense ad ogni effetto di legge.

Identico.

ART. 120.

(*Funzioni del Consiglio*).

Il Consiglio nazionale forense decide sui ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine attinenti alla tenuta dell'albo o del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare ed alla materia elettorale, e:

a) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 62 e 82;

c) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei casi previsti dall'articolo 84 lettera *a*);

d) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 95;

e) convoca le assemblee distrettuali per le elezioni ordinarie e suppletive nei casi previsti dagli articoli 123 e 124;

f) decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale di cui all'articolo 125;

g) delibera nelle materie previste dagli articoli 130 e 133;

h) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'Ordine locali;

i) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

l) dà pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense e su ogni altro argomento di interesse dell'Ordine;

m) indìce periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

n) si adopera affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali e internazionali;

o) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

p) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

q) agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

r) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme di cui al Titolo IX;

s) stabilisce, ogni due anni, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi al Consiglio dell'Ordine;

t) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

ART. 128.

(*Validità delle deliberazioni del Consiglio*).

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale forense occorre la presenza di sette componenti, compresi il presidente o un vice presidente.

b) scioglie i Consigli dell'Ordine nei casi previsti dall'articolo 71, lettera *a*);

c) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli dell'Ordine a norma dell'articolo 83;

d) promuove le elezioni nei casi previsti dagli articoli 116 e 117;

e) decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale di cui all'articolo 118;

f) delibera sulle materie previste negli articoli 122 e 125;

g) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'Ordine;

h) custodisce l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

i) dà pareri al Ministro di grazia e giustizia sui disegni di lege e sui regolamenti riguardanti la professione forense e su ogni altro argomento di interesse dell'Ordine;

l) indìce congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

m) provvede affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato alle manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;

n) *identico*;

o) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di bollettini e notiziari;

p) agisce per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

q) *identico;*

r) stabilisce, ogni due anni, con deliberazione approvata dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi dei Consigli dell'Ordine;

s) *identico*.

ART. 121.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio*).

Le riunioni del Consiglio nazionale forense sono convocate con la frequenza chiesta dal numero e dalla importanza degli affari da trattare.

Per le nomine di cui all'articolo 126 e per i giudizi disciplinari occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 127, lettera *i*), il Consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato all'emanazione dei provvedimenti impugnati.

ART. 129.

(*Censori*).

Presso l'Ordine nazionale è istituito un Ufficio di censori, composto di cinque membri.

I censori esercitano, per quanto riguarda l'attività del Consiglio nazionale, le funzioni previste dall'articolo 82, secondo comma.

I censori sono eletti dalle assemblee distrettuali, a norma dell'articolo 75, tra gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi censori.

Le assemblee provvedono alla elezione di censori supplenti che abbiano gli stessi requisiti di quelli effettivi.

ART. 130.

(*Bilanci, spese e contributi*).

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Sono presiedute dal presidente o da uno dei due vicepresidenti e, in loro assenza, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo speciale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Nei casi di procedimento disciplinare, durante tutto il dibattimento, la composizione del collegio è immutabile. Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove.

Soppresso.

ART. 122.

(*Bilanci, spese e contributi*).

Il Consiglio nazionale forense provvede all'amministrazione dei propri beni ed alla gestione finanziaria. Ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono discussi ed approvati in adunanza generale.

Nei limiti necessari per coprire le spese di gestione, è autorizzato:

a) *identico;*

b) a determinare, con deliberazione approvata dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) *identico.*

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente dal Consiglio nazionale foresense si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 131.

(*Ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense*).

Le decisioni emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di tenuta dell'albo sono comunicate a mezzo di ufficiale giudiziario all'interessato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, i censori presso il Consiglio nazionale forense, l'interessato ed il procuratore generale possono ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

È applicabile alle decisioni del Consiglio nazionale forense l'articolo 118 della presente legge.

ART. 132.

(*Unione delle Curie*).

I presidenti dei Consigli degli Ordini aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello costituiscono l'Unione delle Curie.

L'Unione svolge compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici di cui all'articolo 2 della presente legge.

TITOLO XI.

DEGLI ONORARI E DELLE SPESE

ART. 133.

(*Criteri di determinazione degli onorari e delle competenze*).

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in qualsiasi materia giudiziale e stragiudiziale, e le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

ART. 123.

(*Ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense*).

Contro le decisioni in materia disciplinare o di tenuta dell'albo o dell'elenco speciale o del registro dei praticanti, sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, l'interessato ed il procuratore generale possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso alla Corte d'appello avente sede nel capoluogo del distretto in cui è iscritto o risiede l'interessato.

Ogni collegio giudicante è integrato da due avvocati, iscritti nell'albo delle giurisdizioni superiori, nominati all'inizio di ciascun anno giudiziario dal Consiglio superiore della magistratura, su designazione da parte del Consiglio nazionale forense di un numero triplo di avvocati. Tali avvocati non debbono essere componenti in carica del Consiglio nazionale forense. La trattazione avviene in camera di consiglio. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Avverso la sentenza è dato ricorso alla Corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile.

ART. 124.

(*Unione delle Curie*).

Identico.

L'Unione collabora con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, per la tutela degli interessi professionali, dell'indipendenza e dignità della professione.

TITOLO XI.

DEGLI ONORARI E DELLE SPESE

ART. 125.

(*Criteri di determinazione degli onorari e delle competenze*).

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per qualsiasi prestazione giudiziale o stragiudiziale e le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata dal Ministro di grazia e giustizia previo parere consultivo delle associazioni sindacali di categoria registrate.

ART. 134.

(*Verbali di conciliazione*).

I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del Tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

ART. 135.

(*Giudizi definiti consensualmente*).

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

ART. 136.

(*Procedimento di liquidazione giudiziale.*)

Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in nessun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, ove la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'Ordine, deve essere specificatamente motivata.

ART. 137.

(*Opposizione a liquidazione*).

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il Consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

ART. 126.

(*Verbali di conciliazione*).

I verbali delle conciliazioni tra professionisti e clienti in materia di compensi professionali, redatti in presenza del presidente del Consiglio dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato, ed anche da questi sottoscritti, sono titoli esecutivi.

Sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, cui spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

ART. 127.

(*Giudizi definiti consensualmente*).

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono tenute solidamente al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, agli avvocati che durante gli ultimi tre anni hanno partecipato al giudizio.

ART. 128.

(*Procedimento di liquidazione giudiziale*).

Le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi professionali si applicano anche a compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in alcun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, se la parte interessata non ha allegato agli atti del giudizio il parere del componente Consiglio dell'Ordine.

Identico.

ART. 129.

(*Opposizione a liquidazione*).

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine copia dell'atto di opposizione; la trasgressione a questo obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Quando il Consiglio reputa di sperimentare la conciliazione, convoca il professionista interessato ed i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 138.

(*Patrocinatori legali*).

Possono essere nominati patrocinatori legali soltanto nelle sedi di Pretura nelle quali svolgano la loro attività meno di cinque avvocati o procuratori. L'abilitazione è valida esclusivamente per la Pretura nella quale il patrocinatore risiede.

Restano salve le norme delle leggi speciali in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici di conciliazione, che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 139.

(*Agevolazioni*).

Il periodo di esercizio della professione di procuratore richiesto per l'iscrizione per anzianità nell'albo degli avvocati e quello di esercizio della professione di avvocato per l'iscrizione per anzianità nell'albo speciale sono ridotti rispettivamente a cinque e sette anni, a favore degli ex combattenti ed ex partigiani.

Le disposizioni contrarie alla presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini della iscrizione negli albi, sono abrogate.

ART. 140.

(*Norme regolamentari*).

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 130.

(*Patrocinatori legali*).

I patrocinatori legali sono nominati a domanda, dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, soltanto nelle sedi di pretura ove risiedono meno di tre avvocati. L'abilitazione è valida esclusivamente per la pretura nella quale il patrocinatore risiede.

Restano salve le norme delle leggi speciali in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle preture ed agli uffici di conciliazione, che non sono in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 131.

(*Abrogazione*).

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini della iscrizione negli albi, sono abrogate.

ART. 132.

(*Dei procuratori e dei praticanti procuratori*).

I procuratori attualmente iscritti nell'albo, sono iscritti di diritto in quello degli avvocati e la loro anzianità decorre dalla data della nuova iscrizione.

I praticanti procuratori proseguono nella pratica per l'abilitazione all'esame di avvocato secondo le norme del titolo V.

I praticanti, attualmente abilitati al patrocinio dinanzi alle preture, conservano tale facoltà anche se non è decorso l'anno di pratica di cui all'articolo 41.

ART. 133.

(*Norme regolamentari*).

Il Ministro di grazia e giustizia entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvede alla emanazione delle norme regolamentari.

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in quanto applicabili, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari. Fino a tale data restano altresì in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per la parte relativa alle modalità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea per la elezione del Consiglio dell'Ordine, nonché del procedimento elettorale.

ART. 141.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in quanto applicabili, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Fino a tale data restano altresì in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per la parte relativa alle modalità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea per la elezione del Consiglio dell'Ordine, nonché del procedimento elettorale.

Soppresso.